09 Ottobre 2019, ore 8,30

**SCHEMA DI DECRETO-LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE E PER ESIGENZE INDIFFERIBILI**

**INDICE**

**TITOLO I**

**Misure di contrasto all’evasione fiscale e contributiva ed alle frodi fiscali**

Art. – Accollo del debito d’imposta altrui e divieto di compensazione

Art. – Cessazione partita IVA ed inibizione compensazione

Art. – Contrasto alle frodi in materia di accisa

Art. – Contrasto alle frodi nel settore della commercializzazione e distribuzione del carburante

Art. - Contrasto frodi nel settore lubrificanti [**in attesa norma ADM**]

Art. – Frodi IVA auto provenienza UE

Art. – Avvio gestione in regime di deposito fiscale degli impianti strategici di stoccaggio di prodotti energetici per autotrazione mediante utilizzo di sistema informatizzato - INFOIL

Art. - Avvio presentazione in forma esclusivamente telematica del DAS nella filiera distributiva dei carburanti [**in attesa di chiarimenti ADM su rilievi RGS**]

Art. - Trasmissione telematica dei dati di contabilità dei soggetti obbligati e dei distributori nel settore dell’energia elettrica e del gas naturale

Art. – Disposizioni di efficientamento della riscossione [**in attesa di chiarimenti Ader su rilievi RGS**]

Art. – Disposizioni in materia di contrasto alle indebite compensazioni (+ norma INPS piattaforma) [**in attesa riformulazione AE**]

Art. – Estensione dell’istituto della confisca per equivalente anche ai reati in materia di accise

Art. - Estensione ai casi di condanna o patteggiamento per i delitti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto della confisca cd. “per sproporzione”

Art. - Imposizione delle attribuzioni da trust esteri a beneficiari italiani non individuati

Art. - Possibilità di utilizzo dei file XML delle fatture elettroniche per l’espletamento delle funzioni di polizia economico-finanziaria, di indagini penali, di attività finalizzate all'applicazione delle misure di prevenzione e all’analisi del rischio di evasione

Art. - Esenzione tassazione premi lotteria degli scontrini

Art. – Sanzione per commercianti infedeli

Art. - “Centro stella” [**AE**]

Art. - Proroga al 2021 trasmissione FE sanitarie a SDI [**AE**]

Art. - Obbligo trasmissione corrispettivi a TS [**AE**]

Art. - Premio esercente pagamento elettronico [**valutare se serve norma**]

Art. - Differimento precompilata a luglio 2020 [**AE**]

Art. - POS come strumento di memorizzazione ed inalterabilità dati [**AE**]

**TITOLO II**

**Disposizioni in materia di giochi**

Art. – Proroga per l’indizione della gara concernente la concessione per le scommesse [**verifica ADM/RGS per effetti su indebitamento]**

Art. – Proroga per l’indizione della gara concernente la concessione per il bingo [**verifica ADM/RGS per effetti su indebitamento]**

Art. – Proroga del termine per l’entrata in funzione degli apparecchi per il gioco da remoto [**verifica ADM/RGS per effetti su indebitamento]**

Art. – Registro unico degli operatori del gioco pubblico

Art. – Blocco dei pagamenti a soggetti senza concessione

Art. – Agente sotto copertura

Art. – Violazioni fiscali e previdenziali

Art. – Fondi di investimento

Art. – Sanzioni per evasione imposta unica scommesse [**in attesa norma ADM**]

**TITOLO III**

**Ulteriori disposizioni fiscali**

Art. – Riapertura del termine di pagamento della prima rata della definizione agevolata di cui all’articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018

Art. – proroga termine ripresa riscossione - Etna

Art. – Interventi in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi relativi al sisma Centro Italia

Art. – Proroga assegnazione ai comuni del 100% del gettito incassato per effetto delle segnalazioni qualificate

Art. – Riscossione tributi locali

Art. – IMU/TASI

Art. – Notifica digitale atti di accertamento

Art. – Riscossione sanzioni amministrative [**in attesa norma Ader**]

Art. – Deducibilità fiscale interessi passivi project financing

Art. – Inesigibilità [**in attesa norma Ader**]

Art. – Abrogazione dell’articolo 6-ter decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138

Art. – Allineamento disposizioni normative di affitti passivi

**TITOLO IV**

**Altre disposizioni**

Art. - RFI – ISTAT

Art. – Pacchetto cashless

Art. – Rifinanziamento Fondo garanzia PMI

Art. – Contratto programma FS

Art. – Debiti fuori bilancio PA

Art. – Rifinanziamento fusioni comuni

Art. – Acquisto immobili in house

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere disposizioni in materia finanziaria e ………;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere misure per …………;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del […];

SU proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell’economia e delle finanze e ……, di concerto con………;

EMANA

il seguente decreto-legge:

**TITOLO I**

**Misure di contrasto all’evasione fiscale e contributiva ed alle frodi fiscali**

Art.

(*Accollo del debito d’imposta altrui e divieto di compensazione*)

1. Chiunque, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si accolli il debito d’imposta altrui, procede al relativo pagamento secondo le modalità previste dalle diverse disposizioni normative vigenti.

2. Per il pagamento, in ogni caso, è escluso l’utilizzo in compensazione di crediti dell’accollante.

3. I versamenti in violazione del comma 2 si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge. In tale eventualità, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalle disposizioni normative vigenti, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

4. Gli atti di recupero del credito indebitamente utilizzato in violazione dei commi 2 e 3 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del sesto anno successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamento.

5. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per attuare il presente articolo.

**Relazione illustrativa**

La disposizione è volta a regolare la figura dell’accollo del debito d’imposta altrui prevista dall’articolo 8, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

In particolare, ferma la possibilità di accollo e di versamento secondo le modalità imposte da specifiche disposizioni di legge (comma 1), onde prevenire comportamenti fraudolenti, la disposizione chiarisce che per il pagamento non è consentita la spendita di alcun credito dell’accollante, negando qualunque forma di compensazione ad opera di tale soggetto (comma 2).

Viene, inoltre, specificato che i versamenti disposti in spregio della previsione normativa si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge, generando le conseguenti sanzioni in capo ai soggetti coinvolti (comma 3). I relativi atti di recupero potranno essere notificati entro il sesto anno successivo a quello del versamento (comma 4).

**Relazione Tecnica**

Le misure proposte sono volte a combattere le frodi, a danno dell’Erario, nell’ambito dell’istituto dell’accollo del debito d’imposta altrui, disciplinato dall’articolo 8, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, vietando pagamenti tramite compensazione.

In merito, fatte salve possibili incertezze legate alle concrete modalità dell’accollo – la cui individuazione è tutt’ora demandata all’apposito decreto del Ministro delle finanze previsto dall’articolo 8, comma 6, della legge n. 212 del 2000 – dal punto di vista dell’impatto finanziario non emerge alcun effetto negativo in termini di saldi di finanza pubblica.

La precipua attività di indagine dell’Agenzia delle entrate ha avuto ad oggetto una preventiva analisi selettiva finalizzata *in primis* ad individuare, tramite l’esame massivo dei modelli di versamento F24, i soggetti che hanno fatto ricorso all’istituto dell’accollo. Ai fini della stima occorre considerare, prudenzialmente, i soli soggetti che risultano aver effettuato compensazioni per importi superiori a € 200.000 annui. Il totale dei crediti indebitamente utilizzati mediante l’istituto dell’accollo tributario nel 2018 è risultato pari a € 351. Tuttavia, occorre tener conto anche della stima già effettuata in relazione alla disposizione di cui all’articolo 1 comma 990 della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) in tema di sospensione delle deleghe di pagamento a mezzo F24 (controllo preventivo), cui sono stati ascritti effetti connessi alla sospensione a monte delle compensazioni in relazione al fenomeno dell’accollo di debiti altrui per un ammontare di € 63 mln. Pertanto, gli effetti finanziari connessi a tale disposizione possono essere stimati in €288 mln.

Art.

(*Cessazione partita IVA ed inibizione compensazione*)

1. Nell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti: “2-quater. In deroga alle previsioni di cui all’articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti a cui sia stato notificato provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi dell’articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a prescindere dalla tipologia e dall’importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all’attività esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata.

2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui all’articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti a cui sia stato notificato provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi dell’articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l’emissione del provvedimento di esclusione.

2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater e 2-quinquies, il modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta.”.

**Relazione illustrativa**

La proposta normativa in commento si pone nell’ambito delle attività di contrasto agli indebiti utilizzi di crediti da parte di soggetti titolari di partita IVA, destinatari dei provvedimenti di cessazione della partita IVA ovvero di esclusione dalla banca dati prevista dall’articolo 17 del Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 2010.

A partire dalla data di notifica del provvedimento, ed a seconda della tipologia dello stesso, a detti contribuenti è inibita la possibilità di utilizzare in compensazione nel modello F24 i crediti, tributari e non, indipendentemente dal settore impositivo e dall’importo, ovvero esclusivamente riferiti all’IVA, fino a quando permangono le circostanze che hanno determinato l’emissione del provvedimento.

I predetti crediti possono pertanto essere esclusivamente oggetto di richiesta di rimborso da parte del contribuente nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, quali l’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e l’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero essere riportati quale eccedenza pregressa nella rispettiva dichiarazione successiva, con ciò consentendo un più efficace presidio da parte dell’Amministrazione finanziaria, motivato in ragione dei rilevanti profili di frode che hanno determinato l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972.

A questo proposito, si rappresenta che l’estensione, in ipotesi di cessazione della partita IVA, della disposizione in commento a tutti i crediti asseritamente vantati dal contribuente, appare proporzionata in ragione dei destinatari del provvedimento de quo, caratterizzati dall’insussistenza dei requisiti soggettivi e/o oggettivi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972; se, al contrario, il contribuente risulta esclusivamente coinvolto in una frode all’IVA, che legittimi l’adozione del provvedimento di esclusione dalla banca dati VIES, si ritiene proporzionato il presidio specificamente predisposto limitatamente a detto tributo.

Per effetto dello scarto della delega di pagamento, tutti i versamenti e le compensazioni contenuti nel modello F24 si considerano non eseguiti. Il contribuente, in tale ipotesi, è tenuto al versamento degli importi a debito indicati nella delega di pagamento oggetto di scarto, ferma restando l’irrogabilità delle sanzioni amministrative previste dall’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in caso di mancato pagamento entro le ordinarie scadenze di legge.

Art.

(*Contrasto alle frodi in materia di accisa*)

1. Al testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell’articolo 6:

1) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La trasmissione della predetta nota è effettuata entro le 24 ore decorrenti dal momento in cui i prodotti sono presi in consegna dal destinatario.”;

2) dopo il comma 6, è inserito il seguente: “6-bis. Per i trasferimenti, a mezzo autobotti, dei prodotti di cui al comma 6, il destinatario prende in consegna i prodotti ricevuti attraverso l’annotazione, nel registro di carico e scarico, dei dati accertati relativi alla qualità e quantità degli stessi prodotti; l’annotazione avviene nel medesimo giorno in cui hanno termine le operazioni di scarico del mezzo di trasporto.”;

b) nell’articolo 8:

1) dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. Fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 7 in materia di tabacchi lavorati, l’autorizzazione di cui al comma 1 è negata e l’istruttoria per il relativo rilascio è sospesa allorché ricorrano, nei confronti del soggetto che intende operare come destinatario registrato, rispettivamente le condizioni di cui ai commi 6 e 7 dell’articolo 23; per la sospensione e la revoca della predetta autorizzazione trovano applicazione rispettivamente le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 del medesimo articolo 23. Nel caso di persone giuridiche e di società, l'autorizzazione è negata, revocata o sospesa, ovvero il procedimento per il rilascio della stessa è sospeso, allorché le situazioni di cui ai commi da 6 a 9 del medesimo articolo 23 ricorrano, alle condizioni ivi previste, con riferimento a persone che ne rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonché a persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo.”;

2) al comma 3:

a) nella lettera b), le parole: “di cui al comma 2”, sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 2 e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6, comma 6-bis”;

b) la lettera c), è sostituita dalla seguente: “c) sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento anche intesi a verificare l’effettivo ricevimento dei prodotti di cui alla lettera a) che, qualora allo stato sfuso, sono travasati nei serbatoi riservati ai prodotti ricevuti in regime sospensivo del deposito di cui al comma 1 nonché a riscontrare l’avvenuto pagamento dell'accisa.”;

c) nell’articolo 25:

1) dopo il comma 6, è inserito il seguente: “6-bis. La licenza di cui al comma 4 è negata al soggetto nei cui confronti, nel quinquennio antecedente la richiesta, sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, ovvero sentenza definitiva di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per violazioni, commesse anche nella gestione dell’impianto, costituenti delitti, in materia di accisa, punibili con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno; l'istruttoria per il rilascio della predetta licenza è sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del procedimento penale, qualora nei confronti del soggetto istante sia stato emesso, ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale, decreto che dispone il giudizio per una delle violazioni di cui al presente comma.”;

2) il comma 9, è sostituito dal seguente: “9. Il trasferimento tra depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa è preventivamente comunicato dal mittente, unicamente tramite la posta elettronica certificata, agli Uffici delle dogane competenti per territorio in relazione ai depositi interessati alla movimentazione; l'arrivo dei medesimi prodotti è confermato dal destinatario, con la predetta modalità, agli stessi Uffici entro il medesimo giorno in cui avviene la ricezione. In caso di inadempienza da parte dei predetti soggetti, indipendentemente dall’applicazione delle pene previste per le violazioni che costituiscono reato, è applicata la sanzione amministrativa di cui all’articolo 50, comma 1, nel triplo della misura massima ivi stabilita.”;

d) nell’articolo 28, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: “7-bis. Per gli impianti disciplinati dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 23, commi 6, 7, 8, 9, 10, e 11.”.

**Relazione illustrativa**

Nonostante l’introduzione del sistema di informatizzazione e del monitoraggio per via telematica delle movimentazioni dei prodotti soggetti ad accisa abbia consentito un potenziamento dell’attività di verifica e controllo svolta dall’amministrazione finanziaria sulla circolazione dei medesimi prodotti, si manifesta impellente l’esigenza di intensificare l’azione di contrasto ai fenomeni fraudolenti in materia di accisa, che si registrano, in misura vieppiù crescente, sia nella fase antecedente all’immissione in consumo dei prodotti che nei successivi passaggi della filiera distributiva.

In particolare, per quanto riguarda i prodotti che circolano in regime di sospensione dall’accisa, si ritiene utile, sempre ai fini di attuare un controllo il più possibile in tempo reale di tali movimentazioni, fissare un termine temporale entro il quale il predetto regime deve obbligatoriamente concludersi.

Attualmente, al riguardo, la disciplina normativa nazionale, opera un implicito rinvio a quanto stabilito in merito dalla direttiva del Consiglio 16 dicembre 2008, n. 2008/118/CE, relativa al regime generale delle accise ed in particolare dall’articolo 24, paragrafo 1, che stabilisce l’obbligo del destinatario di presentare “senza indugio e non oltre 5 giorni lavorativi dopo la conclusione della circolazione” una nota attestante il ricevimento dei prodotti sopra menzionati.

In considerazione del diffondersi dei fenomeni frodatori sopra menzionati e dell’esigenza di contrastarli in misura più efficace si è posta la necessità di prevedere tempi più stringenti per la chiusura del regime sospensivo attraverso la definizione sia del termine entro il quale trasmettere all’Amministrazione finanziaria la nota di ricevimento che di quello entro il quale prendere in consegna i prodotti in questione.

Per le medesime finalità di contrasto alle frodi e conseguentemente di tutela dell’interesse erariale, si è ritenuto opportuno introdurre inoltre altre disposizioni volte a colmare le lacune presenti negli articoli 8 e 25 del TUA con riguardo ai requisiti di onorabilità dei soggetti che operano nel settore dei prodotti sottoposti ad accisa.

Ugualmente al fine di completare la disciplina in materia di requisiti soggettivi che devono possedere i soggetti obbligati al pagamento dell’accisa, si è provveduto ad integrare le disposizioni di cui all’articolo 28 del TUA, contenente la disciplina dei depositi fiscali di alcole e bevande alcoliche ed in particolare del regime autorizzatorio cui sono assoggettati, recentemente innovato dall’art. 4-ter, lettera i), del decreto-legge n. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225/2016.

Tanto premesso, si è provveduto, pertanto, a predisporre lo schema di articolato che di seguito si illustra.

L’articolo in esame prevede alcune importanti modifiche a talune disposizioni del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, (Testo unico accise – TUA).

In particolare, il comma 1, lettera a), apporta talune modifiche all’articolo 6 del medesimo TUA prevedendo in particolare, al punto 1), che la nota di ricevimento richiesta dal medesimo articolo 6 per la chiusura del regime sospensivo relativo alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa, debba essere trasmessa all’Amministrazione finanziaria entro ventiquattr’ore dal momento in cui i prodotti sono presi in consegna dal destinatario.

Il successivo punto 2) della suddetta lettera a), poi, prevede, attraverso l’inserimento del comma 6-bis, che qualora il trasporto degli anzidetti prodotti in sospensione di accisa sia effettuato con autobotti, il destinatario debba effettuare l’annotazione dei dati relativi alla qualità e quantità degli stessi prodotti nel registro di carico e scarico e che solo a seguito di tale operazione di annotazione i prodotti si riterranno presi in consegna. Nel medesimo punto 2), inoltre, si stabilisce che la medesima annotazione debba essere effettuata nello stesso giorno in cui si è concluso lo scarico dei prodotti dalle predette autobotti.

Nel medesimo comma 1, con la lettera b), si è provveduto a modificare l’articolo 8 del TUA inserendo in esso innanzitutto un apposito comma (1-bis) allo scopo di prevedere, anche per il destinatario registrato, requisiti di onorabilità ai fini del rilascio, sospensione e revoca dell’autorizzazione ad operare con tale qualifica; ciò in considerazione del fatto che questo soggetto riceve prodotti molto sensibili dal punto di vista fiscale in quanto, in relazione ad essi, non risulta ancora versata l’accisa al momento del ricevimento dei prodotti stessi. I predetti requisiti in particolare sono stati mutuati dalla disciplina contenuta nell’articolo 23 del TUA in materia di autorizzazione all’esercizio di un deposito fiscale.

La medesima lettera b), inoltre, apporta modifiche anche al comma 3 del citato articolo 8 al fine innanzitutto di prevedere sostanzialmente che le succitate disposizioni inserite con il comma 6-bis trovino applicazione anche per i destinatari registrati che ricevono prodotti sottoposti ad accisa, trasportati a mezzo autobotti.

Sempre con la lettera b), infine, si provvede a sostituire la lettera c) del medesimo comma 3 dell’articolo 8 allo scopo di introdurre l’obbligo a carico del destinatario registrato, che riceva prodotti sfusi in regime sospensivo, di trasferire gli stessi prodotti negli appositi serbatoi riservati nel deposito ai prodotti in sospensione.

Analogamente, con la lettera c), dello stesso comma 1, la disciplina dell’articolo 25 del TUA è stata implementata con l’inserimento delle fattispecie, non attualmente contemplate, in relazione alle quali è negato il rilascio della licenza ovvero l’istruttoria per il relativo rilascio può essere sospesa. In particolare, con lo schema di articolato in illustrazione, attraverso l’aggiunta, nel medesimo articolo 25, di un apposito comma 6-bis, viene disposto che il rilascio della licenza sia negato nel caso in cui il soggetto istante abbia commesso violazioni in materia di accisa e sia stato per queste condannato.

La lettera c), del medesimo comma 1 prevede anche la sostituzione del comma 9 dell’articolo 25 del TUA stabilendo che, nel caso di trasferimento di prodotti energetici assoggettati ad accisa tra depositi commerciali, il mittente è tenuto a darne preventiva comunicazione tramite posta elettronica certificata agli Uffici delle dogane interessati alla movimentazione. Si stabilisce, inoltre, che il destinatario debba parimenti confermare ai predetti Uffici l’arrivo dei suddetti prodotti entro lo stesso giorno in cui li riceve. Per la mancata comunicazione inerente alla spedizione o all’arrivo dei medesimi prodotti, è prevista l’irrogazione di un’apposita sanzione.

Nel medesimo comma 1, con la lettera d), infine, si è provveduto ad inserire, nell’articolo 28 del TUA, il comma 7 bis al fine di colmare la lacuna normativa concernente i requisiti soggettivi di onorabilità che l’esercente un deposito fiscale di prodotti alcolici deve possedere; ciò in quanto, in caso di assenza o perdita degli stessi, la prescritta licenza ovvero l’autorizzazione sono negate, sospese o revocate.

Art.

(*Contrasto alle frodi nel settore della commercializzazione e distribuzione del carburante*)

1. Nella legge 27 dicembre 2017, n. 205, nell’articolo 1:

a) dopo il comma 936 sono inseriti i seguenti: “936-bis. Al fine di contrastare l’evasione e le frodi in materia di accisa nel settore della commercializzazione e distribuzione dei carburanti, nelle more dell’attuazione di quanto previsto per la circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, in merito alla presentazione esclusivamente in forma telematica del documento di accompagnamento semplificato, i trasferimenti dei prodotti di cui al comma 937, spediti dai depositi dei destinatari registrati o dai depositi fiscali verso i depositi commerciali o gli impianti di distribuzione di carburanti di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 dell’articolo 25 del testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono comunicati dal mittente, agli Uffici delle dogane competenti per territorio in relazione agli impianti interessati dalla movimentazione, contestualmente all’emissione del documento di accompagnamento semplificato. La predetta comunicazione è effettuata esclusivamente per i trasferimenti di cui al presente comma che avvengono tra impianti, di spedizione e di destinazione, situati in regioni diverse e unicamente tramite la posta elettronica certificata di cui all’articolo 19-bis del medesimo testo unico; nella stessa comunicazione è riportato anche il numero di riferimento del documento di accompagnamento semplificato relativo al trasferimento. La ricezione dei prodotti di cui al presente comma è confermata, dal soggetto che li riceve, ai predetti Uffici competenti, entro le 24 ore dall’arrivo dei prodotti stessi. Con determinazione dell’Agenzia dogane e monopoli sono stabiliti il contenuto e il formato delle comunicazioni di cui al presente comma.

936-ter. Per le stesse finalità di cui al comma 936-bis, nell’ambito del sistema di informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa istituito dall’articolo 1, della Decisione n. 1152/2003/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2003, sono selezionati i dati relativi ai trasferimenti, in regime sospensivo, dei prodotti energetici, utilizzati come carburanti, che avvengono tra depositi fiscali ovvero tra un deposito fiscale e un deposito di un destinatario registrato, aventi durata non adeguata in relazione alla distanza tra i predetti depositi; sono in ogni caso oggetto di selezione i dati relativi ai medesimi trasferimenti che non si concludono entro le 24 ore decorrenti dal momento in cui i prodotti lasciano il deposito fiscale di spedizione. I dati relativi ai trasferimenti selezionati ai sensi del presente comma e le risultanze delle comunicazioni di cui al comma 936-bis costituiscono indicatori per orientare l’attività dell’Agenzia dogane e monopoli nell’ambito di un apposito piano di controlli, da svolgere presso i depositi fiscali, i depositi dei destinatari registrati, i depositi commerciali e gli impianti di distribuzione di carburanti di cui rispettivamente agli articoli 23, 8 e 25 del testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, operanti nel settore della commercializzazione e distribuzione di carburanti. I dati relativi ai trasferimenti selezionati ai sensi del presente comma sono messi a disposizione della Guardia di finanza.

936-quater. Anche al fine di agevolare l’attività di controllo di cui al comma 936-ter, le Società, gli Enti e i Consorzi concessionari di autostrade e trafori, mettono a disposizione dell’Agenzia dogane e monopoli e della Guardia di finanza, su richiesta, senza oneri per l’erario, i dati relativi ai transiti degli automezzi adibiti alla movimentazione dei prodotti energetici impiegati come carburanti, in possesso delle suddette società.”;

b) nel comma 940 le parole: “commi 937, 938 e 939”, sono sostituite dalle seguenti: “commi 937 e 938” e le parole: “di cui al comma 942 o che presti idonea garanzia”, sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 942 e che presti idonea garanzia”;

c) nel comma 941:

1) le parole da: “Le disposizioni” fino a “in consumo o estratti;” sono sostituite dalle seguenti: “Le disposizioni dei commi 937 e 938 non si applicano ai prodotti di cui al comma 937 di proprietà del gestore del deposito, di capacità non inferiore a 3000 metri cubi, dal quale sono immessi in consumo o estratti;”;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze è eventualmente rideterminato il limite di capacità di cui al presente comma.” ;

d) dopo il comma 941, sono aggiunti i seguenti: “941-bis. Fatto salvo quanto disposto dal comma 941-ter, l’utilizzo della dichiarazione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, non è consentito per le cessioni o le importazioni definitive di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori nonché degli altri prodotti carburanti o combustibili individuati con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 937.

941-ter. L’utilizzo della dichiarazione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 746 del 1983 è consentito esclusivamente per le cessioni del gasolio commerciale di cui all’articolo 24-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, effettuate da soggetti diversi dai gestori dei depositi fiscali o dai destinatari registrati, di cui rispettivamente agli articoli 23 e 8 del predetto testo unico, nonché diversi dai soggetti di cui al comma 940 e da quelli per conto dei quali, i predetti gestori e destinatari, hanno immesso in consumo o estratto il medesimo gasolio.”.

**Relazione illustrativa**

Nell’ambito della più generale azione di contrasto alle frodi, si è ritenuto opportuno intervenire per colpire i fenomeni fraudolenti che si verificano nel settore della vendita di alcuni specifici carburanti; ciò al fine di proseguire il percorso già avviato con l’emanazione dell’art. 1, commi da 937 a 959, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per l’anno 2018), riguardanti, in particolare, la fattispecie di mancato versamento dell’IVA gravante su tali prodotti.

In particolare, con l’articolo in esame, come anzidetto, si intende rafforzare l’azione di contrasto alle frodi nel settore della vendita di alcuni carburanti, già avviata, con specifico riferimento all’IVA, attraverso l’applicazione dei predetti commi da 937 a 959 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per l’anno 2018).

Con l’inserimento nella legge n. 205/2017 dei nuovi commi da 936-bis a 936-quater, si intende, infatti, colpire specificamente il mancato pagamento dell’accisa nell’ambito del sistema delle predette frodi IVA, che continuano a manifestarsi nel settore in questione. In tale contesto, in particolare, si intende evitare che un unico documento di accompagnamento (e-AD) sia utilizzato per realizzare trasferimenti multipli di carburanti.

I prodotti carburanti in questione sono, infatti, sottoposti al regime armonizzato dell’accisa, disciplinato dalla direttiva 2008/118/CE (recante le norme generali per tutti i prodotti sottoposti al regime in parola) e dalla direttiva 2003/96/CE (recante le disposizioni di dettaglio per i prodotti energetici - categoria che include i carburanti per autotrazione). Il combinato disposto di tali direttive stabilisce, in particolare, che i prodotti energetici e nello specifico i carburanti per autotrazione, possano essere trasferiti in regime sospensivo dall’accisa nel caso in cui gli stessi prodotti siano trasferiti da un deposito fiscale, ubicato in uno dei Paesi dell’UE, verso un impianto nazionale avente la qualifica di deposito fiscale ovvero esercito da un destinatario registrato. Tale movimentazione deve avvenire solo a seguito dell’emissione di uno specifico documento telematico (c.d. e-AD) che viene “aperto” dal soggetto mittente e “chiuso” dal soggetto ricevente allorquando i prodotti siano effettivamente pervenuti nel deposito di tale ultimo soggetto. In tale contesto, può avvenire che un singolo documento e-AD venga utilizzato, in modo fraudolento, per trasferire più volte prodotti carburanti attraverso l’utilizzo della medesima autobotte che è indicata nel documento amministrativo in questione. Lo stesso mezzo di trasporto fa quindi la spola tra il deposito fiscale mittente e uno o più soggetti destinatari con lo scopo di trasferire, ripetutamente e in evasione di imposta, quantitativi di carburanti ulteriori rispetto a quelli “ufficiali”, riportati nell’unico documento e-AD emesso. Non si può inoltre escludere il caso in cui addirittura, al termine di questo meccanismo fraudolento, venga annullato, nei tempi previsti, il documento e-AD da parte del soggetto mittente che lo ha emesso con la conseguenza che, in tale contesto, non sarà effettuato il versamento dell’accisa neanche per uno solo dei trasferimenti di carburante effettivamente realizzati. In tale ambito, occorre anche tenere presente che le differenze tra i prezzi europei dei carburanti (al netto di ognuna delle imposte su di essi gravante) sono assai modeste, tenuto conto che il prezzo del petrolio (che è la materia prima utilizzata per ottenere i medesimi carburanti) è fissato in ambito mondiale. Parimenti occorre rilevare che gli oneri legati al trasporto dei predetti carburanti sono particolarmente consistenti e possono incidere significativamente sul prezzo finale dei carburanti stessi; da ultimo, occorre segnalare che le aliquote di accisa nazionali sui carburanti in parola sono assai elevate e, in sostanza, nettamente superiori rispetto al valore stesso dei carburanti al momento della loro produzione.

In tal senso, lunghi e immotivati tragitti delle autocisterne finalizzati a trasportare carburanti da una parte all’altra della nazione, non avendo un’adeguata giustificazione economica, possono celare il tentativo di evadere la rilevante fiscalità che grava sui carburanti stessi. L’evasione dell’accisa comporta, del resto, anche la contestuale evasione dell’IVA afferente l’accisa, dal momento che tale tributo costituisce la base imponibile dell’IVA.

Con la **lettera a)**, in particolare, vengono inseriti nella legge n. 205/2017 i nuovi **commi da 936-bis a 936-quater** con i qualisi intende, pertanto, attivare un sistema di selezione dei trasferimenti da sottoporre a controllo, evidenziando, nell’ambito della banca dati unionale dei trasferimenti di prodotti energetici in regime sospensivo (E.M.C.S.), quelli che, in relazione alla durata e al tragitto da percorrere, non presentano una manifesta e adeguata giustificazione economica. Tale selezione dei trasferimenti in regime sospensivo sarà completata da una simmetrica estrazione dei trasferimenti in regime di accisa assolta che presentano, sempre in relazione alla distanza percorsa dalle autocisterne, profili di pericolosità erariale. Le disposizioni delle direttive unionali sopra menzionate, così come recepite nell’ordinamento nazionale, prevedono, infatti, che i trasferimenti “interni” di prodotti per i quali sia stata assolta l’accisa debbano comunque essere scortati da un documento di accompagnamento (c.d. DAS); ciò al fine di verificare il buon funzionamento complessivo del regime dell’accisa e, in particolare, il corretto impiego dei prodotti in questione attraverso la mappatura dei trasferimenti successivi al pagamento dell’imposta. In tal senso, anche per le movimentazioni di carburanti ad accisa assolta valgono le medesime considerazioni già svolte in merito all’antieconomicità evidente, connessa a lunghi trasferimenti. In tale contesto pare necessario, nelle more della telematizzazione del documento di accompagnamento semplificato (DAS), imporre agli operatori di comunicare, per il tramite della PEC, all’Agenzia delle dogane e monopoli, i dati significativi contenuti nel DAS, al momento dell’emissione del medesimo documento, che in sostanza avviene quando i prodotti sono spediti da un deposito fiscale o dal deposito di un destinatario registrato verso un deposito commerciale ovvero verso l’utilizzatore finale. Tale segnalazione dovrà avvenire solo per i prodotti considerati maggiormente sensibili tra i prodotti energetici sottoposti ad accisa e che risultano oggetto delle frodi in materia di IVA (al momento benzina e gasolio usati come carburanti per autotrazione) e limitatamente ai trasferimenti che, interessando depositi situati in regioni diverse, potrebbero celare comportamenti fraudolenti. Infine, allo scopo di fornire uno strumento di riscontro dei dati contenuti nei documenti suddetti (e-AD e DAS), posti sotto la lente di ingrandimento dell’Amministrazione finanziaria, con il **comma 936-quater** si stabilisce che le Società, gli Enti e i Consorzi concessionari di autostrade e trafori debbano mettere a disposizione dell’Agenzia dogane e monopoli e della Guardia di finanza le informazioni, prelevate in modo del tutto automatico dai sistemi di controllo della velocità installati sulle tratte autostradali di competenza, relative ai passaggi dei veicoli menzionati nei predetti documenti; le stesse informazioni sono rese su richiesta delle predette Amministrazioni e senza che ne derivino oneri a carico dell’erario.

Con **le lettere b), c) e d) dell’articolo** in illustrazione, si procede invece alla modifica dei commi 940 e 941 nonché all’inserimento, nell’articolo 1 della più volte menzionata legge n. 205/2017, dei nuovi commi (941-bis e 941-ter). I citati commi 940 e 941, nell’ambito di un pacchetto di disposizioni emanate per contrastare le frodi consistenti nel mancato pagamento dell’IVA e contenute nella citata legge 205/2017, hanno la finalità di prevedere talune deroghe al generale obbligo di versare, senza possibilità di compensazione, l’IVA afferente carburanti immessi in consumo nel territorio nazionale da depositi fiscali di prodotti energetici ovvero estratti da depositi di soggetti abilitati a operare come destinatari registrati.

Al fine di contrastare gli illustrati fenomeni fraudolenti, si evidenzia che il comma 940 è modificato, in particolare, nel senso che la deroga, ivi prevista, all’applicazione del disposto del comma 937, relativo al versamento anticipato dell’IVA, possa applicarsi solo qualora, in relazione al soggetto (per conto del quale i prodotti sono immessi in consumo dal deposito fiscale), ricorrano entrambe le condizioni che la formulazione vigente del citato comma 940 prevede ora come alternative. In buona sostanza, il predetto soggetto deve sia integrare specifici criteri di affidabilità che prestare un’idonea garanzia.

Per le summenzionate finalità, si è proceduto a modificare anche il comma 941, allo specifico scopo di restringere il campo di applicazione delle deroghe ivi attualmente previste. In particolare, è stata introdotta una soglia di capacità di stoccaggio (fissata in 3000 metri cubi), sia per i depositi fiscali che per i depositi dei destinatari registrati, per poter accedere alla deroga in questione.

Per effetto di tale modifica, qualora il deposito dal quale sono estratti o immessi in consumo i carburanti in parola abbia una capacità inferiore a quella prevista, scatterà comunque l’obbligo del versamento anticipato dell’IVA previsto dal comma 937.

La ratio di tale disposizione è rappresentata dalla necessità che il deposito in questione possa, in relazione alla sua capacità, effettivamente costituire un’adeguata garanzia per il pagamento dell’IVA. E’ previsto inoltre che con un apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze possa essere modificata la predetta soglia di capacità.

Per quanto attiene all’inserimento del nuovo comma 941-bis nell’articolo 1 della menzionata legge n. 205/2017, si evidenzia che esso è finalizzato ad impedire l’utilizzo della dichiarazione d’intento, di cui all’articolo 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, per tutte le cessioni che riguardano i prodotti indicati nel comma 937. La proposta origina dalla constatazione delle nuove modalità con cui l’obbligo di versamento IVA viene attualmente aggirato dai soggetti coinvolti nelle frodi in parola. Il meccanismo fraudolento rilevato, in particolare, prede spunto da quanto attualmente previsto dal comma 941 che consente al proprietario dei beni, nel caso in cui sia anche titolare del deposito di stoccaggio, di poter estrarre gli stessi prodotti senza effettuare il versamento anticipato dell’imposta (previsto dal comma 937). Successivamente o contestualmente a tale immissione in consumo/estrazione può capitare che il predetto titolare del deposito ceda ad una società “c.d. cartiera” il prodotto in questione, fatturando lo stesso senza l’applicazione dell’IVA a fronte dell’esibizione, da parte della medesima società, di una dichiarazione d’intento “non autentica”. In tal modo non viene effettuato il versamento dell’IVA afferente ai carburanti in questione, i quali possono essere così venduti sottocosto sul mercato.

Per tale motivo viene previsto l’inserimento di un nuovo comma 941-bis nell’articolo 1 della menzionata legge n. 205/2017, finalizzato ad impedire l’utilizzo della citata dichiarazione d’intento, per tutte le cessioni che riguardano i carburanti e gli altri prodotti previsti dal comma 937 fatta eccezione per quanto previsto dal successivo comma 941-ter.

Esso prevede, infatti, un’eccezione, al predetto divieto generale di utilizzo della citata dichiarazione d’intento, per il solo c.d. gasolio commerciale (cui all’art. 24-ter del TUA), impiegato dai soggetti esercenti talune categorie di trasporto merci e passeggeri. Ciò in considerazione del fatto che tali soggetti effettuano di norma anche prestazioni di servizi internazionali, in relazione alle quali possono trovarsi strutturalmente a maturare un credito IVA, che può essere utilizzato anche mediante la dichiarazione di intento in parola. Inoltre, si deve tenere conto del fatto che l’acquisto del gasolio costituisce di fatto, per le società in parola, il costo maggiormente significativo per lo svolgimento della loro attività.

La deroga in questione sarà consentita per le sole cessioni di gasolio commerciale che avvengano tra i soggetti di cui al citato art. 24-ter del TUA e soggetti diversi sia da quelli obbligati al pagamento dell’accisa sui carburanti in questione sia dai c.d. “traders” che acquistano e rivendono carburanti nella pertinente filiera distributiva appoggiandosi a depositi di altri soggetti.

Art.

(*Contrasto frodi nel settore lubrificanti*)

**IN ATTESA NORMA ADM**

Art.

(*Frodi IVA auto provenienza UE*)

1. All’articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo il comma 9 è inserito il seguente: “9-bis. La sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento mediante modello F24 di cui al comma precedente viene verificata dall’Agenzia delle entrate. Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità della predetta verifica. Gli esiti del controllo sono trasmessi al Dipartimento per i trasporti ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettere b) e c), del decreto 26 marzo 2018.”.

**Relazione illustrativa**

L’art. 1 comma 378 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ha introdotto, in ambito di un acquisto intracomunitario di veicoli, l’obbligo per i soggetti esercenti imprese, arti e professioni di trasmettere, preventivamente rispetto all’immatricolazione, i dati identificativi della transazione e del veicolo al Dipartimento per i trasporti terrestri. Tale adempimento era propedeutico alla successiva introduzione, mediante il comma 9 del Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262, del versamento F 24 El.Ide. e all’abbinamento automatizzato che ne scaturisce tra telaio del veicolo e versamento dell’IVA correlata all’acquisto.

Nei casi in cui il soggetto esercente imprese, arti o professioni non è obbligato a detto versamento, deve recarsi agli sportelli dell’Agenzia delle entrate per l’esibizione della documentazione atta a suffragare la sussistenza delle condizioni di esonero dal versamento (mezzo di trasporto acquistato in regime del margine o acquistato come bene strumentale all’esercizio dell’impresa).

Con decreto 26 marzo 2018 è stato introdotto, anche per i soggetti privati, un similare obbligo di comunicazione al Dipartimento per i trasporti dei dati riepilogativi dell’operazione di acquisto, a qualsiasi titolo effettuata, di autoveicoli, di motoveicoli e di rimorchi, nuovi o usati, provenienti da altri Paesi dell’Unione Europea; inoltre lo stesso decreto ha specificato l’obbligo di versamento dell’IVA mediante F24 El.Ide. per i veicoli fiscalmente nuovi.

L’introduzione del comma 9-*bis* introduce l’obbligo di preventiva verifica dell’Agenzia delle entrate in tutti i casi in cui non è previsto il versamento dell’Iva con F24 El.Ide., equiparando le operazioni effettuate da soggetti titolari di partita Iva a quelle effettuate da soggetti consumatori finali. In particolare, introduce la verifica preventiva anche per i soggetti privati che acquistano mezzi fiscalmente usati in altri Paesi dell’Unione Europea.

Art.

(*Avvio gestione in regime di deposito fiscale degli impianti strategici di stoccaggio di prodotti energetici per autotrazione mediante utilizzo di sistema informatizzato - INFOIL*)

1. All’articolo 23, comma 14, del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L’esercente di deposito fiscale di cui al comma 3 o di deposito fiscale di cui al comma 4 di capacità non inferiore a 3.000 metri cubi, predispone e attiva entro il 30 giugno 2020, secondo le caratteristiche e le funzionalità fissate dalle disposizioni di attuazione, un sistema informatizzato per la gestione della detenzione e della movimentazione dei prodotti energetici per autotrazione; con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono fissati tempi e modalità di esecuzione.”.

**Relazione illustrativa**

La disposizione di cui al comma 14 dell’art. 23 del D.Lgs. n.504/95 consente l’applicazione del c.d. sistema INFOIL, già adottato presso gli impianti di produzione nazionali, anche ai depositi fiscali di prodotti energetici di mero stoccaggio. L’adozione di tale dispositivo per la gestione dell’impianto comporta la necessità di dotare i relativi serbatoi di sistemi di telemisure storicizzate nonché, laddove non ancora presenti, l’installazione di misuratori all’estrazione, in modo tale che sia permesso l’accesso autonomo e diretto da parte dell’Amministrazione finanziaria alle relative letture.

Al fine di avviare la concreta realizzazione del disposto normativo, l’iniziativa legislativa si propone di attivare la misura gradualmente rendendone obbligatorio il precetto, in termini di adempimento da osservare entro una data certa (30 giugno 2020), per gli esercenti depositi fiscali di prodotti energetici qualificati come infrastrutture energetiche strategiche, nonché per quali di cui al comma 4 aventi rilevanti capacità di stoccaggio (non inferiore a 3.000 mc), limitatamente agli stoccaggi di carburanti per autotrazione.

Ciò farà si che l’accertamento quantitativo dei carburanti ed il bilancio di materia delle relative movimentazioni potranno essere effettuati dall’Amministrazione finanziaria in completa autonomia e ogniqualvolta ritenuto necessario, con l’effetto di migliorare la precisione di misura dei quantitativi importati e minimizzare il rischio di sottrazione all’accertamento.

**Relazione tecnico – economica**

Al fine della riduzione del tax – gap accise di cui alla precedente proposta normativa, oltre ai controlli sull’emissione del documento DAS per le finalità di legittimazione della provenienza, la norma di che trattasi ha lo scopo di potenziare i controlli sul deposito, imponendo l’adozione, entro il 30 giugno 2020 e secondo le caratteristiche e le funzionalità fissate dalle vigenti norme di esecuzione, di un sistema informatizzato per la gestione dei prodotti energetici per autotrazione, detenuti e movimentati all’interno dei depositi fiscali di gasolio e di benzina con capacità di stoccaggio non inferiore a 3.000 mc e nei depositi fiscali di G.P.L. di capacità di stoccaggio non inferiore a 400 mc.

La disposizione troverà complessivamente applicazione su 148 depositi fiscali (120 depositi con stoccaggi di gasolio e di benzina, 18 dei quali dotati anche di stoccaggi di G.P.L, più ulteriori 28 depositi per il solo G.P.L.), limitatamente ai soli serbatoi destinati allo stoccaggio di tali carburanti. Tra l’altro, dieci di tali depositi sono raffinerie in cui è già attivo INFOIL e, quindi, non saranno richiesti adeguamenti impiantistici.

La nuova dotazione strumentale consentirà all’Amministrazione finanziaria di effettuare, tramite l’accesso autonomo e diretto alle telemisure installate sui serbatoi dei carburanti, il controllo dell’accertamento quantitativo degli stessi con una precisione superiore a quella attualmente consentita dalle misure manuali.

Stimando il recupero di efficienza nell’intervallo 0,5% - 1% delle quantità dei predetti carburanti complessivamente immesse in consumo sulla rete (rispettivamente nell’ordine di grandezza di: 22 miliardi di litri di gasolio; 10 miliardi di litri di benzina; 1,5 miliardi di kg di gpl), con l’iniziativa di che trattasi si stima di poter recuperare un maggior gettito compreso tra i 100 milioni €/anno (stima pessimistica di recupero) e i 200 milioni di euro /anno (stima ottimistica di recupero) che si aggiungono a quello previsto con l’adozione del DAS informatico nella filiera del gasolio e della benzina per autotrazione

Art.

(*Avvio presentazione in forma esclusivamente telematica del DAS nella filiera distributiva dei carburanti*)

**[In attesa di chiarimenti ADM su rilievi RGS]**

1. All’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In fase di prima applicazione, entro il 30 giugno 2020, è adottato l’utilizzo del sistema telematico dell’Agenzia per l’obbligo dello speditore di emettere il DAS relativo ai trasferimenti nazionali, del gasolio e della benzina per uso carburazione assoggettati ad accisa di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504; l’utilizzo di tale sistema telematico sarà progressivamente esteso agli altri prodotti assoggettati ad accisa ed agevolati.”.

**Relazione illustrativa**

L’art. 1, comma 1, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, prevede alla lett. b) che con determinazioni del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica anche del documento di accompagnamento previsto per la circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa.

La decorrenza dell’obbligo è stata più volte differita, da ultimo alla data del 1° gennaio 2020, avendo ritenuto necessario allineare gli sviluppi nazionali al piano delle attività predisposto dalla Commissione Europea per l’adozione del menzionato documento in forma elettronica, di prossima ultimazione.

L’iniziativa legislativa, limitata all’obbligo dello speditore di emissione del DAS, interviene sulla misura in esame certificando la data per la sua definitiva adozione (30 giugno 2020) e circoscrivendone, nell’immediatezza dell’introduzione, la portata applicativa alle seguenti tipologie di trasferimenti di carburanti ad accisa assolta:

• spedizioni da depositi fiscali ad impianti di distribuzione stradale;

• spedizioni da depositi commerciali ad impianti di distribuzione stradale;

• spedizioni tra depositi commerciali;

• spedizioni da depositi fiscali a depositi privati e commerciali.

• spedizioni da depositi commerciali a depositi privati.

**Relazione tecnico - economica**

Nella relazione annuale sull’economia non osservata e sull’evasione fiscale per l’anno 2018, il MEF ha stimato la sottrazione all’accertamento su un quantitativo di 285 milioni di litri di benzina e su 2.272 milioni di litri di gasolio. Tenendo conto delle aliquote vigenti, pari a 0,7284 €/litro per la benzina e a 0,6174 €/litro per il gasolio, ai predetti volumi corrisponde un’accisa evasa rispettivamente di 207,6 milioni €/anno per la benzina e di 1,402 miliardi €/anno per il gasolio.

Relativamente al gasolio, la predetta stima è suffragata sia dalla conclamata presenza di molteplici illecite spedizioni, dai Paesi dell’Est Europa, di prodotti energetici succedanei del diesel che hanno formato oggetto, sin dal 2013, di numerosi sequestri da parte dell’ADM e della GdF nonché dal riscontro, durante i controlli sui depositi, di documenti di trasporto (denominati DAS – Documento Amministrativo Semplificato), artatamente falsificati per legittimare la provenienza dei suddetti prodotti energetici.

Tale illecito traffico intra unionale di carburanti succedanei del gasolio è, altresì, al vaglio dei competenti servizi della Commissione europea al fine di poter definire le più idonee contromisure volte a rafforzare il contrasto all’evasione fiscale.

Nelle more della definizione di tali provvedimenti comunitari, con la norma di che trattasi si introduce, entro il 30 giugno 2020, l’obbligo di utilizzo del sistema telematico dell’Agenzia per l’emissione del predetto DAS per gli esercenti depositi mittenti della filiera logistica nazionale del gasolio e della benzina per uso autotrazione, sia gestiti in regime sospensivo che commerciali.

In tal modo, si rende molto più difficoltosa la falsificazione di tali documenti (e, quindi, l’illecita immissione in consumo dei carburanti che essi scortano nel territorio dello Stato) e, nel contempo, se ne rende possibile la tenuta in forma dematerializzata nelle contabilità degli operatori del settore.

Quest’ultima circostanza, eliminando la necessità di ricorrere alla conservazione di copie cartacee, consentirà il sistematico controllo da parte dell’ADM e della GdF dei DAS ricevuti ed emessi dai predetti operatori durante le verifiche con accesso, incrementandone l’efficacia.

Per i predetti motivi, con la norma di che trattasi si stima di poter recuperare tra il 30% e il 65% del predetto tax-gap di 1,4 miliardi €/anno sul gasolio autotrazione, per un maggior gettito annuo compreso tra i 400 milioni €/anno (stima pessimistica di recupero) e i 910 milioni di euro /anno (stima ottimistica di recupero).

Si ritiene di introdurre la modifica proposta in fase di prima applicazione solo per il gasolio e la benzina per carburazione in quanto trattasi dei prodotti oggetto di frode; verificata poi l’efficacia dell’informatizzazione dell’emissione del DAS per tali prodotti, tale sistema sarà esteso anche agli altri prodotti assoggettati ad accisa ed agevolati.

Art.

(*Trasmissione telematica dei dati di contabilità dei soggetti obbligati e dei distributori nel settore dell’energia elettrica e del gas naturale*)

1. All’articolo 1, comma 1, del decreto legge 3 ottobre 2006, n.262, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera: “c-bis) dei dati relativi alla contabilità dei soggetti obbligati e dei soggetti che effettuano l’attività di vettoriamento del settore del gas naturale e dell’energia elettrica di cui al testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504”.

**Relazione tecnico – economica**

L’accisa sul gas naturale è allo stato accertata tramite dichiarazioni di consumo annuali rese dai soggetti obbligati che procedono alla fatturazione ai clienti finali, nelle quali sono tra l’altro indicati i quantitativi fatturati e la relativa liquidazione dell’imposta. Nell’anno di competenza, il tributo è pagato dai predetti soggetti obbligati con rate di acconto mensili costanti, determinate sulla base dei consumi fatturati nell’anno precedente, e con un versamento a saldo di eventuali debiti derivanti dalla predetta dichiarazione.

Tuttavia, la cadenza temporale annua di tale dichiarazione non consente all’Amministrazione finanziaria di avere tempestivamente contezza di eventuali irregolarità che i soggetti obbligati potrebbero porre in essere nella liquidazione e nel pagamento. Inoltre, in assenza di riscontri sui quantitativi di gas realmente forniti ai clienti finali, l’Amministrazione finanziaria non è in grado di controllare se i quantitativi fatturati siano effettivamente congrui con i quantitativi forniti.

Queste due criticità rendono vulnerabile il sistema tributario relativamente al suddetto prodotto energetico, specialmente a seguito del processo di liberalizzazione del relativo mercato che ha comportato un drastico aumento degli operatori economici nel settore.

In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha nell’ultimo quinquennio constatato molteplici frodi nel settore, con media dei maggiori diritti accertati nell’ultimo quinquennio pari a circa 62 milioni /anno, per le quali tuttavia le possibilità di recupero effettivo sono particolarmente esigue, in quanto le Società responsabili dell’evasione, al momento della scoperta, risultano usualmente coinvolte in procedure concorsuali ovvero in procedimenti penali per bancarotta fraudolenta con conseguente impossibilità di aggredire i capitali sociali residui.

A tali evidenze si deve, inoltre aggiungere la circostanza che il rapporto annuo tra le quantità fatturate e quelle fornite ha subito nell’ultimo biennio una riduzione rispetto al valore degli anni precedenti. Tale circostanza potrebbe essere imputabile ad una mancata dichiarazione all’erario di prodotto su cui si è verificata l’esigibilità dell’imposta.

Per contrastare tale fenomeni è, pertanto, necessario che l’Amministrazione finanziaria abbia a disposizione, con maggiore tempestività rispetto all’attuale cadenza annuale, sia i dati quantitativi e di liquidazione relativi al gas naturale fatturato, da parte dei venditori, sia i dati quantitativi sul gas naturale fornito a ciascun venditore, da parte dei distributori.

In tal modo sarà possibile verificare, con cadenza definita con apposite determinazioni direttoriali dell’ADM, che i quantitativi fatturati (come dichiarati dai venditori) sono congruenti con quelli forniti (come dichiarati dai distributori) e che l’imposta percepita dai venditori è regolarmente versata all’erario.

Analoga fenomenologia è applicabile al settore dell’energia elettrica, limitatamente a quale i maggiori diritti accertati nell’ultimo quinquennio sono stati pari a circa 55 milioni / anno.

Si rappresenta, inoltre, che il provvedimento di che trattasi, mettendo a disposizione dell’Amministrazione finanziaria i dati elementari necessari per la gestione del tributo con una frequenza più consona rispetto al dinamicità del contesto economico - operativo che caratterizza il settore, consentirà a regime di introdurre la dichiarazione precompilata, con il conseguente effetto di semplificazione degli adempimenti per gli operatori del settore.

Per i predetti motivi, con la norma di che trattasi si stima di poter recuperare un maggior gettito compreso tra i 140 milioni €/anno (stima pessimistica di recupero) e i 300 milioni di euro /anno (stima ottimistica di recupero) per il gas naturale e tra i 50 milioni €/anno (stima pessimistica di recupero) e i 70 milioni di euro /anno (stima ottimistica di recupero) per l’EE

Art.

(*Disposizioni di efficientamento della riscossione*)

**[In attesa di chiarimenti Ader su rilievi RGS]**

1. L’articolo 28-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:

“Art. 28-ter

(*Compensazione tra carichi affidati all’agente della riscossione e crediti di imposta*)

1. In sede di erogazione, di un rimborso d’imposta e, per i rimborsi scaturenti dalle dichiarazioni presentate ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, prima di rendere disponibili i prospetti di liquidazione ai sostituti d’imposta ai sensi dell’articolo 16, comma 4-bis, lettera b, del medesimo decreto n. 164 del 1999, l’Agenzia delle entrate, per il tramite degli agenti della riscossione, verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all’agente della riscossione che ha in carico il ruolo.

2. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, l’agente della riscossione notifica al debitore, con le modalità di cui all’articolo 26, l’avviso che, decorsi sessanta giorni, le somme da rimborsare saranno compensate, senza necessità di ulteriore comunicazione, con i debiti, da riscuotere alla data della compensazione, derivanti da cartelle di pagamento notificate a tale data e non oggetto di sospensione, ovvero di dilazione. Entro il termine di trenta giorni dalla notifica del predetto avviso, il debitore può presentare osservazioni all’agente della riscossione.

3. All’agente della riscossione spetta il rimborso delle spese sostenute per l’invio dell’avviso di cui al comma 2, pari a quello previsto per la notifica della cartella di pagamento, nonché un rimborso forfettario pari a quello previsto dall’articolo 24, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, maggiorato del cinquanta per cento, a copertura degli altri oneri sostenuti per la gestione degli adempimenti di cui al presente articolo.

4. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono approvate le disposizioni di attuazione del presente articolo, comprese le modalità di movimentazione e di rendicontazione delle somme che transitano sulle contabilità speciali di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto del Direttore generale delle finanze del 10 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2011, nonché le modalità di richiesta e di erogazione dei rimborsi spese previsti dal comma 3.

5. Le somme accreditate nelle contabilità speciali ai sensi del comma 4 del presente articolo, che al 31 dicembre di ogni anno risultano non utilizzate, restano a disposizione degli agenti della riscossione per consentire l'espletamento della procedura di compensazione di cui al presente articolo senza soluzione di continuità.

6. Le disposizioni del presente articolo non operano per i ruoli di ammontare non superiore a 100 euro.”.

2. L’articolo 20-*bis* del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 è sostituito dal seguente:

“Art. 20-*bis*

(*Ambito di applicazione dell'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*).

1. Le disposizioni dell'articolo 28-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, si applicano ai beneficiari dei rimborsi di imposta ivi previsti, con riferimento a tutte le entrate iscritte a ruolo da qualsiasi ente creditore. In assenza di debiti iscritti a ruolo dall’Agenzia delle entrate, le spese di cui al comma 4 dello stesso articolo 28-*ter* sono poste a carico degli enti interessati in misura proporzionale all’importo da ciascuno iscritto a ruolo.”.

3. All’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 2010, n. 78, convertito dalla legge 2010, n. 122, l’ultimo periodo è abrogato.

4. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il 1° maggio 2020; l’articolo 28-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nella versione vigente alla data di entrata in vigore del *presente decreto/della presente legge*, continua ad applicarsi alle proposte di compensazione inviate fino al 30 aprile 2020.

**Relazione illustrativa**

Il comma 1 sostituisce l’art. 28-ter del d.P.R. n. 602/1973. Nel corpo del nuovo art. 28-ter, la modifica prevista dai commi 1 e 2 nasce dalla necessità di consentire una specifica forma di compensazione tra i debiti risultanti dai carichi affidati all’agente della riscossione e i crediti d’imposta oggetto di rimborso, compresi quelli scaturenti dalle dichiarazioni presentate ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. In tale particolare ipotesi di compensazione viene, comunque, assicurata al debitore la possibilità di avviare il contraddittorio endoprocedimentale a seguito dell’invio di una comunicazione preventiva con la quale lo si avverte che, decorsi 60 giorni dalla notifica della predetta comunicazione, si procederà, senza ulteriore avviso, a compensare quanto rispettivamente a debito e a credito. La comunicazione preventiva, naturalmente, potrà essere impugnata nei termini stabiliti dalla legge processuale, innanzi al giudice competente e provvisto di giurisdizione, al pari della comunicazione preventiva di fermo e di quella di ipoteca, contemplate dagli artt. 77 e 86 del d.P.R. n. 602/1973, con ciò salvaguardando pienamente il diritto di difesa del debitore, costituzionalmente garantito. Oggetto di tale forma di compensazione potranno essere solo le pendenze da riscuotere derivanti da carichi affidati all’agente della riscossione, già notificati e non sospesi o dilazionati. Il nuovo Istituto avrà il pregio di evitare il pignoramento, quale atto necessario ed il conseguente aggravio, per il debitore, dei costi di procedura. Restano invariati i rimborsi attualmente spettanti all’agente della riscossione. Il comma 3 dell’art. 28-ter reca le regole di determinazione del rimborso delle spese sostenute dagli agenti della riscossione. Il comma 4 demanda a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate l’approvazione delle disposizioni di attuazione dell’art. 28-ter, comprese le modalità di movimentazione e di rendicontazione delle somme che transitano sulle contabilità speciali. Con il comma 5 è stabilito che le somme accreditate nelle contabilità speciali, giacenti al 31 dicembre di ogni anno, rimangono nelle disponibilità degli agenti della riscossione. Il comma 6 individua il limite di importo dei ruoli che determina l’applicazione dell’art. 28-ter.

Con il comma 2 dell’articolo proposto, viene sostituito l’art. 20-*bis* del d.lgs.n.46/99 rubricato “*Ambito di applicazione dell’articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 602”,* divenuto incompatibile con le nuove previsioni, disponendo l’estensione dell’applicazione del novellato art.28-*ter* del d.P.R. n. 602 del 1973 ai beneficiari dei rimborsi d’imposta ivi previsti, con riferimento a tutti i carichi affidati all’agente della riscossione, da qualsiasi ente creditore, con la precisazione che, in assenza di debiti iscritti a ruolo o affidati dall’Agenzia delle entrate, le spese di cui al comma 3 del citato articolo 28-*ter* saranno poste a carico degli enti interessati, in misura proporzionale all’importo da ciascuno iscritto a ruolo, con le modalità, nei termini e alle condizioni stabiliti con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 4 del medesimo art. 28-*ter*.

Il comma 3 dell’articolo proposto abroga la precedente disposizione che individuava il limite di applicazione dell’art. 28-ter, ora inserito al comma 6 dello stesso.

Al comma 4, infine, sono contenute disposizioni transitorie per gestire l’ordinato passaggio al nuovo regime.

**Relazione tecnica**

Le modifiche introdotte con le disposizioni in esame non determinano nuovi oneri per la finanza pubblica, attesa la sostanziale invarianza dell’attuale regime di rimborso spese previsto in favore dell’agente della riscossione.

L’onere derivante dalla necessità di inviare la comunicazione preventiva di compensazione anche in presenza di rimborsi effettuati per il tramite dei sostituti d’imposta, risulterà, infatti, ampiamente bilanciato dai maggiori incassi derivanti dall’aumento delle operazioni di compensazione.

Viceversa, le predette modifiche:

* semplificano il processo di acquisizione degli importi a debito del contribuente, che sono costituiti, per circa il 44%, da crediti derivanti da iscrizioni a ruolo effettuate dall’Agenzia delle Entrate o altri enti erariali;
* determinano un risparmio di spesa per il contribuente, che non deve sopportare, in caso di inerzia o rifiuto della proposta, gli oneri ulteriori connessi alla notifica dell’atto di pignoramento.

Prendendo a riferimento i volumi dei rimborsi da modello 730, riferiti all’anno d’imposta 2017, erogati nell’anno 2018 (14,3 milioni di contribuenti per un importo del credito/rimborso pari a circa 12,5 miliardi) e il magazzino residuo dei ruoli scaduti, non riscossi ed esigibili (al netto dei debiti per i quali è in essere un provvedimento di sospensione ovvero un piano di pagamento rateale) il maggior gettito annuo è stimabile in circa 467,6 milioni di euro (di cui 204,3 milioni relativi ai ruoli dell’erario), come da seguente tabella.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numero contribuenti interessati | Importo del credito | Gettito (Importo iscrittto a ruolo recuperabile) | Di cui: ERARIO | Di cui:  ENTI PREVIDENZIALI | Di cui: ALTRI ENTI |
| 745.000 | 896,5 | 467,6 | 204,3 | 22,8 | 240,5 |

Art.

(*Disposizioni in materia di contrasto alle indebite compensazioni*)

+ norma INPS piattaforma

**[in attesa riformulazione AE]**

1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “La compensazione dei crediti relativi all’imposta sul valore aggiunto, alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.”.

2. All'articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole “di cui al comma 49,” sono soppresse.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

**Relazione illustrativa**

La proposta è diretta a modificare i presupposti per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta emergenti dalle dichiarazioni relative alle imposte dirette, allineandoli ai presupposti vigenti per i crediti d’imposta emergenti dalle dichiarazioni IVA e modelli IVA TR.

La norma, per contrastare gli abusi, introduce i seguenti requisiti necessari affinché i contribuenti possano utilizzare in compensazione, tramite modello F24, i crediti relativi a imposte dirette e sostitutive:

- obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito, per importi del credito superiori a 5 mila euro annui;

- obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, anche per i soggetti non titolari di partita IVA.

I sopradescritti requisiti non si applicano alle compensazioni dei crediti effettuate dai sostituti d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (es. rimborsi da modello 730 e bonus 80 euro).

Queste misure mettono in grado di effettuare un riscontro preventivo dei dati attestanti l’esistenza del credito prima che questo venga utilizzato in compensazione per il pagamento di altri tributi o contributi. In particolare, consentono all’Agenzia delle entrate, già in fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, di scartare le deleghe di pagamento nel caso in cui contengano compensazioni di crediti che non risultano dalle dichiarazioni presentate oppure che risultano da dichiarazioni non dotate del visto di conformità.

In questi casi, lo scarto del modello F24 produce l’effetto positivo di evitare il prelievo dalla c.s. 1778 dei fondi corrispondenti ai crediti compensati, necessari per le relative regolazioni contabili; ciò determina una corrispondente e immediata riduzione della spesa per il bilancio dello Stato.

Questi effetti, invece, non si produrrebbero nell’attuale quadro normativo, che prevede il controllo delle compensazioni successivamente alla presentazione del modello F24 e rende estremamente incerto il recupero delle somme indebitamente compensate (che già hanno prodotto l’effetto di spesa per il bilancio dello Stato nel momento in cui sono avvenute).

Inoltre, nel primo anno di applicazione delle nuove disposizioni (il 2020), a differenza del 2019, i crediti d’imposta di cui trattasi (relativi al periodo d’imposta chiuso al 31 dicembre dell’anno precedente) potranno essere utilizzati in compensazione non già a partire dal 1° gennaio, bensì dopo la presentazione della relativa dichiarazione e dunque a partire dal mese di maggio.

Nel 2020, quindi, la proposta normativa determinerà anche il differimento del termine a decorrere dal quale potranno essere utilizzati i crediti in compensazione e di conseguenza una parte di questi non potrà essere compensata entro la fine dello stesso anno 2020 (per incapienza rispetto ai debiti da pagare tramite compensazione) e slitterà ai primi mesi del 2021. Pertanto, solo per il 2020, si avrà un ulteriore effetto positivo che riduce la spesa per il bilancio dello Stato (c.d. slittamento). Negli esercizi successivi, lo slittamento in avanti per ciascuna annualità sarà annullato dal recupero dei crediti residui dell’anno precedente e quindi, in sostanza, l’effetto slittamento non sarà significativo.

**Relazione tecnica**

Nel corso degli anni sono state introdotte numerose misure di controllo preventivo, finalizzate al contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate tramite modello F24.

In occasione dell’emanazione dell’articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, avendo riguardo ad analoghe misure introdotte in passato (in particolare, l’articolo 8, commi 18 e 19, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16), nella relazione tecnica era stato osservato l’effetto prodotto dalla riduzione da 10 mila a 5 mila euro del limite oltre il quale erano necessari, per la compensazione del credito IVA, la preventiva presentazione della relativa dichiarazione e l’invio esclusivo del modello F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

In particolare, tale disposizione del 2012 aveva prodotto una riduzione dei crediti compensati del 33,83% su base annua, di cui circa la metà (16,92%) ascrivibile all’obbligo di presentare preventivamente la dichiarazione da cui emerge il credito.

Tale requisito (la preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito, per importi annui del credito superiori a 5 mila euro) è proprio ciò che viene introdotto dalla disposizione in commento per la compensazione dei crediti relativi alle imposte dirette; infatti, il citato articolo 3 del decreto-legge n. 50 del 2017, a tal fine, aveva previsto solo l’utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Aggiungendo il requisito della preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito, è possibile rendere ancora più efficace e tempestiva l’attività di controllo, in quanto, già in fase di ricezione del modello F24, è possibile stabilire se il credito compensato sia vistato e non superi il credito dichiarato; di conseguenza, è possibile scartare all’origine i modelli F24 che contengano compensazioni di crediti non vistati oppure eccedenti l’importo dichiarato, riducendo l’onere per il bilancio dello Stato in termini di spesa.

La stima degli effetti finanziari della disposizione in commento, in termini di minore spesa annua a regime, può essere effettuata applicando la suddetta percentuale del 16,92% all’ammontare delle compensazioni di crediti, superiori a 5.000 euro, avvenute nel 2018 per le principali imposte dirette (IRPEF, IRES e IRAP).

Si sottolinea che la quantificazione viene limitata ai soli crediti per IRPEF, IRES e IRAP (senza considerare le altre imposte minori) per ragioni di prudenza.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tipo credito** | **Fascia d'importo** | **Ammontare compensato anno 2018 (in milioni di euro)** |
| IRAP | maggiore di 5 mila euro | 461 |
| IRES | maggiore di 5 mila euro | 3.094 |
| IRPEF | maggiore di 5 mila euro | 1.636 |
|  | **Totale** | **5.191** |
|  | **Riduzione 16,92%** | **878** |

L’effetto combinato della riduzione delle compensazioni indebite e del c.d. slittamento descritto nella relazione illustrativa, che si avrà solo per il 2020, viene stimato considerando l’ammontare delle compensazioni dei suddetti crediti avvenute nel periodo gennaio/aprile del 2018 (per prudenza, si ipotizza che, di tale ammontare, solo il 50% slitterà all’anno successivo e che il restante 50% troverà capienza nei pagamenti da effettuare nello stesso anno di presentazione della dichiarazione).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (X) | (Y) |  |
| **Tipo credito** | **Fascia d'importo** | **Ammontare compensato anno 2018 (in milioni di euro)** | **50% ammontare compensato gennaio/aprile 2018 (in milioni di euro)** | **(X-Y) (1)** |
| IRAP | maggiore di 5 mila euro | 461 | 27 | 434 |
| IRES | maggiore di 5 mila euro | 3.094 | 150 | 2.944 |
| IRPEF | maggiore di 5 mila euro | 1.636 | 71 | 1.565 |
|  |  | **Totale** | **248** | **4.943** |
|  |  |  | **Riduzione 16,92%**  **di 4.943 milioni di euro** | **836** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Combinazione effetti per il 2020 (milioni di euro)** | |
|  |  |  | Riduzione compensazioni indebite | 836 |
|  |  |  | Slittamento | 248 |
|  |  |  | **Totale effetti per il 2020** | **1.084** |

(1) è la quota di compensazioni che nel 2020 non subirà lo slittamento e quindi si ridurrà del 16,92% in esito ai controlli preventivi che saranno effettuati a seguito dell'introduzione della disposizione in commento.

Ricapitolando, la disposizione in commento produrrà i seguenti effetti positivi, in termini di minore spesa per il bilancio dello Stato:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Effetto** | **Anno 2020** | **Anno 2021** | **Anno 2022** |
| Minore spesa | 1.084 milioni di euro | 878 milioni di euro | 878 milioni di euro |

Art.

(*Estensione dell’istituto della confisca per equivalente anche ai reati in materia di accise*)

1. All’articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

“1-bis. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente Capo, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.

1-ter. La confisca di cui al comma 1-bis non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta.”.

**Relazione illustrativa**

L’illegalità nel comparto dei prodotti sottoposti ad accisa (principalmente prodotti energetici ed alcolici) rappresenta un vulnus estremamente grave per le casse erariali, nonché per le imprese facenti parte della filiera commerciale, danneggiate dalla concorrenza sleale degli operatori che, evadendo l’imposta, riescono e immettere sul mercato merci a prezzi più vantaggiosi e a generare “utili” maggiori contribuendo, altresì, a togliere “spazio” all’economia legale a favore di quella criminale.

Dal punto di vista tributario, i fenomeni evasivi, che hanno visto impegnata la Guardia di finanza, si sono dimostrati, negli anni, di proporzioni sempre maggiori e riconducibili a complessi sistemi fraudolenti, anche di portata internazionale, che hanno generato perdite per le finanze pubbliche.

La presente proposta mira, pertanto, a inasprire l’azione repressiva ai delitti in materia di accise, attraverso un intervento che, da una parte, rende obbligatoria la confisca del relativo profitto (ora solo facoltativa, ai sensi dell’articolo 240, primo comma, del codice penale) e, dall’altra, con riferimento tanto al prezzo del reato (la cui confisca è sempre obbligatoria, a norma dell’articolo 240, secondo comma, n. 1, del codice penale) quanto al profitto, introduce la possibilità della confisca “di valore” (o “per equivalente”).

Ciò, tenuto conto che negli ultimi anni, nel corso di numerose operazioni di servizio nello specifico settore condotte dalla Guardia di finanza non è stato possibile aggredire efficacemente e in maniera penetrante, sotto il profilo patrimoniale, le ricchezze illecitamente accumulate dai sodalizi delinquenziali dediti a tali traffici illeciti, ormai sempre più frequentemente contigui, attesa la remuneratività delle frodi della specie, alla criminalità organizzata. Infatti, per tali soggetti è sufficiente occultare il profitto del reato o confonderlo con gli altri beni in proprio possesso per evitarne il sequestro e la successiva confisca diretta.

In tale contesto la confisca di valore, che si intende introdurre con la presente norma, operando in assenza di un vincolo di pertinenzialità tra la res (che potrebbe essere entrata nella proprietà del reo anche in modo legittimo e anche prima della commissione del reato) e il reato, ha a oggetto beni di pregio corrispondente al prezzo o al profitto del reato nella disponibilità del reo ed è destinato ad applicarsi allorché la confisca “diretta” dei medesimi prezzo o profitto non risulti praticabile.

La confisca “di valore” è estranea al dettato del citato articolo 240 del codice penale, essendo contemplata dal vigente ordinamento solo per talune figure di reato, il cui novero è andato, via via, integrandosi, per fronteggiare nuove forme di criminalità, soprattutto economica: dapprima prevista per il solo reato di usura, la misura è stata, poi, estesa ai piú gravi delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, alla truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico, alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, al riciclaggio, all’impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, all’autoriciclaggio, ai delitti in tema di sistemi informatici (di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies del codice penale) nonché ai reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

Avuto riguardo ai reati tributari, giova rammentare che la riforma attuata con il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, oltre a offrire una collocazione sistematica (il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74) ha anche innovativamente stabilito che la confisca del prezzo o del profitto dei predetti reati “non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro” e che in caso di “mancato versamento la confisca è sempre disposta”. In tal modo, si è inteso far prevalere le pretese dell’Erario su quelle ablatorie statuali, analogamente a quanto sancito, in tema di responsabilità amministrativa degli enti, dall’articolo 19 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (che esclude la confisca all’ente “per la parte che può essere restituita al danneggiato”).

Considerato che le condotte di evasione fiscale, quale che sia il tributo evaso, sono connotate dal medesimo disvalore sociale, è del tutto razionale e conforme al precetto dell’eguaglianza sostanziale uniformarne il trattamento sanzionatorio, se non altro con riferimento alla pena accessoria della confisca, giacché si tratta di una sanzione la cui entità è commisurata al vantaggio patrimoniale conseguente al mancato pagamento delle imposte, al netto, peraltro, di quanto il contribuente si impegna a versare (come sancito dall’articolo 12-bis, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, la cui disposizione è riprodotta nel capoverso “1-ter.” della presente proposta).

La misura qui proposta, inoltre, è dotata di particolare incisività, tenuto conto che, ai sensi dell’articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale, già nel corso delle indagini preliminari si può procedere al sequestro preventivo di tutte le cose suscettibili di confisca, aspetto che risulta estremamente utile, anche in un’ottica di prevenzione, consentendo di sottrarre sin da subito all’indagato il vantaggio della sua condotta criminosa.

**Relazione tecnica**

La disposizione non è suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, a carico della finanza pubblica, poiché le relative attività sono realizzabili attraverso le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Ciò tenuto conto che l’istituto di cui si propone l’introduzione nell’ordinamento, verrebbe applicato nell’ambito dell’attività istituzionale ordinariamente svolta dal Corpo, con l’esercizio dei poteri di polizia giudiziaria.

Art.

(*Estensione ai casi di condanna o patteggiamento per i delitti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto della confisca cd. “per sproporzione*”)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 12-bis della legge 10 marzo 2000, n. 74 è aggiunto il seguente: “2-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, si applica altresì l’articolo 240-bis del codice penale”.

**Relazione illustrativa**

La proposta è volta a rendere applicabile l’istituto della confisca penale “per sproporzione” (confisca obbligatoria dei beni di cui il condannato non può giustificare la legittima provenienza e di cui risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito), disciplinata dall’art. 240-bis c.p., anche alle ipotesi di condanna per reati fiscali di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

I risultati delle attività investigative e giudiziarie evidenziano, infatti, che la capacità operativa e il potere delle organizzazioni criminali si fondano, principalmente, sull’abilità di accumulare, occultare e reimpiegare i proventi illeciti.

Su tali basi, il legislatore ha ritenuto di superare il modello tradizionale di confisca diretta (o pertinenziale), delineato nel nostro ordinamento dall’art. 240 c.p.. Tale misura, infatti, richiedendo un nesso strumentale tra res e reato, risulta raramente applicabile ai reati di natura economica per la concreta difficoltà di individuare ex post, nel patrimonio del trasgressore, i proventi dell’attività delittuosa, perché consumati o confusi con gli altri beni nella sua disponibilità, perché ceduti a terzi in buona fede, ovvero perché reinvestiti o anche solo artatamente occultati.

A legislazione vigente sono già applicabili ai reati tributari la confisca “per equivalente”, disciplinata dall’art. 12-bis del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e le misure di prevenzione patrimoniali previste dal D.Lgs. n. 159/2011 (c.d. “Codice antimafia”) allorquando debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che l’evasore fiscale sia abitualmente dedito a traffici delittuosi o viva abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose.

Non risulta, di contro, applicabile la confisca penale “per sproporzione” originariamente prevista dall’art. 12-sexies del D.L. n. 306/92 e ora disciplinata dall’art. 240-bis c.p. (introdotto dall’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 21/2018), posto che tale previsione, nel codificare i casi di confisca obbligatoria dei beni di cui il condannato non può giustificare la legittima provenienza, non contempla le ipotesi di condanna per reati fiscali. L’incisività di tale ultimo istituto giuridico è, peraltro, testimoniata dal fatto che il legislatore ha, nel tempo, progressivamente ampliato, con diversi interventi normativi, la platea dei reati a cui può essere applicato, arrivando a ricomprendervi, a titolo esemplificativo, anche i reati contro la Pubblica Amministrazione e le attività investigative svolte in tali settori ne hanno dimostrato concretamente la straordinaria efficacia.

Per rendere più sistematica e completa la disciplina delle misure di aggressione patrimoniale nel settore penale tributario si prevede quindi di integrare le disposizioni contemplate dal citato art. 12-bis del D.Lgs. n. 74/2000, al fine di ricomprendervi la confisca “per sproporzione”. La scelta di introdurre la prospettata modifica nel richiamato decreto legislativo, recante la disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, tiene conto di analoghe integrazioni apportate nell’ambito di altre normative penali speciali intervenendo sui pertinenti provvedimenti che disciplinano in modo organico la materia.

**Relazione tecnica**

La disposizione non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché è realizzabile attraverso le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art.

(*Imposizione delle attribuzioni da trust esteri a beneficiari italiani non individuati*)

1. Alla lettera g-sexies), comma 1, articolo 44 del Decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole “anche se non residenti” sono aggiunte le seguenti: “, nonché i redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell’articolo 47-bis, anche qualora i percipienti residenti non possono essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell’articolo 73”.

2. All’articolo 45 del TUIR è aggiunto il seguente comma: “Comma 4-quater. Qualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri, nonché di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio l’intero ammontare percepito costituisce reddito ”.

**Relazione Illustrativa**

La legge finanziaria 2007 (comma 74, art. 1, legge 27 dicembre 2006, n. 296), ha stabilito che i trust rientrano fra i soggetti passivi IRES. Inoltre, l’articolo 73, comma 2, ultimo periodo del TUIR dispone che nel caso di trust cosiddetti “trasparenti” (vale a dire trust con “beneficiari individuati”) i redditi prodotti dal trust sono imputati ai beneficiari stessi “in ogni caso”, cioè “indipendentemente” dall’effettiva percezione, secondo un criterio di competenza per trasparenza e, conseguentemente, tali redditi sono assoggettati ad imposizione nei confronti dei beneficiari.

I redditi attribuiti ai beneficiari sono classificati nella categoria dei redditi di capitale ai sensi della lettera g-sexies), comma 1, dell’articolo 44 del TUIR. Più precisamente, tale lettera dispone che costituiscono redditi di capitale “i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell’articolo 73, comma 2, anche se non residenti”.

Stante il riferimento letterale ai “redditi imputati”, le attuali disposizioni fiscali in materia di imposte dirette possono essere riferite sicuramente anche ai “beneficiari individuati” di trust esteri “trasparenti” mentre è più difficile ricomprendere nell’ambito di applicazione delle stesse i trust “opachi” esteri (vale a dire trust i cui eventuali beneficiari possono ricevere il reddito, o parte del reddito, del trust solo a seguito di una scelta discrezionale operata dal trustee).

La norma è finalizzata a risolvere problematiche di carattere interpretativo e operativo.

**PACCHETTO FATTURAZIONE ELETTRONICA**

Art.

(*Possibilità di utilizzo dei file XML delle fatture elettroniche per l’espletamento delle funzioni di polizia economico-finanziaria, di indagini penali, di attività finalizzate all'applicazione delle misure di prevenzione e all’analisi del rischio di evasione*.)

1. All’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. I file delle fatture elettroniche acquisiti ai sensi del comma 3 sono utilizzati:

a) dalla Guardia di finanza:

1) nell’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria di cui all’art. 2, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;

2) nell'espletamento degli accertamenti finalizzati alla ricerca e all'acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di un procedimento penale ovvero degli accertamenti di carattere patrimoniale per le finalità di prevenzione previste da specifiche disposizioni di legge e per l'applicazione delle misure di prevenzione;

b) dall’Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza ai fini delle analisi del rischio di evasione.".

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

La proposta normativa è volta a prevedere la possibilità di utilizzare i file XML delle fatture elettroniche anche per finalità diverse dalle verifiche e dai controlli fiscali.

Attualmente, infatti, l’Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza possono utilizzare i predetti file XML esclusivamente per le attività di controllo di cui agli artt. 51 del D.P.R. n. 633/1972 e 32 del D.P.R. n. 600/1973, con le modalità di cui al decreto ministeriale previsto dall’art. 1, comma 5, del D.Lgs. n. 127/2015.

La modifica prospettata offrirebbe la possibilità di utilizzare tale importante patrimonio informativo per tutte le funzioni istituzionali di polizia economico-finanziaria demandate al Corpo dal D.Lgs. n. 68/2001, potenziando l’attività di contrasto di qualunque forma di illegalità, anche in settori diversi da quello strettamente tributario, quali ad esempio la spesa pubblica, il mercato dei capitali e la tutela della proprietà intellettuale.

Analogamente, viene consentito l’accesso ai dati in argomento anche per scopi di ricerca delle fonti di prova nell’ambito del procedimento penale e per gli accertamenti finalizzati all’applicazione delle misure di prevenzione, rafforzando gli strumenti di aggressione dei fenomeni delinquenziali più articolati e pericolosi, connessi ad operazioni economico-finanziarie solo apparentemente legali.

Infatti, le informazioni in esame potrebbero disvelare rapporti economici tra più soggetti nonché l’entità e la tipologia degli stessi, che, adeguatamente valorizzati, anche con l’ausilio delle altre banche dati già in uso al Corpo, potrebbero agevolare l’individuazione dei più complessi fenomeni di frode fiscale, in particolare nel settore dell’IVA, di operazioni connesse al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, di traffici posti in essere dalle organizzazioni criminali.

Inoltre, per una più generale finalità di analisi del rischio di evasione fiscale, prodromica a meglio orientare l’attività ispettiva di natura amministrativa dell’Amministrazione finanziaria, la medesima possibilità di accesso a tale patrimonio viene consentita anche all’Agenzia delle Entrate, oltreché alla Guardia di Finanza.

**RELAZIONE TECNICA**

La disposizione non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché è realizzabile attraverso le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, in quanto i dati in argomento sono già presenti all’interno dell’infrastruttura telematica denominata “Sistema di Interscambio”, appositamente istituita dall’Agenzia delle entrate per la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche, costantemente alimentata dai soggetti passivi sottoposti all’obbligo di fatturazione elettronica. Tale dati, come stabilito nel decreto ministeriale 4 agosto 2016, emanato in attuazione del D.lgs. n. 127/2015, sono messi a disposizione anche della Guardia di finanza.

Art.

(*Esenzione tassazione premi lotteria degli scontrini*)

1. All’articolo 67, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, esclusi i premi attribuiti nell’ambito della lotteria nazionale di cui all’articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232”.

**Relazione illustrativa**

L’art. 1, comma 540, della legge n. 232, del 2016, prevede che, al fine di incentivare la richiesta di rilascio di documenti di certificazione fiscale, a decorrere dal 1 gennaio 2020 i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, possono partecipare ad una lotteria mediante l'estrazione a sorte di premi. Per partecipare all'estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell'acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all'esercente e che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione. Il comma 542 prevede che, al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, la probabilità di vincita dei premi della lotteria sia aumentata del 20 per cento, rispetto alle transazioni effettuate mediante denaro contante.

Con la disposizione in esame, modificando l'art. 67, comma 1, lettera d), del TUIR DPR n. 917, del 1986, che assoggetta a tassazione, quali redditi diversi, le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse, si prevede che i premi conseguiti mediante la lotteria non concorrono a formare il reddito imponibile né sono soggetti a tassazione ai fini delle imposte sui redditi ad altro titolo, per non disincentivare i contribuenti, considerate le finalità della lotteria.

Art.

(*Sanzione per commercianti infedeli*)

1. L’esercente che al momento dell'acquisto rifiuti il codice fiscale del contribuente o non trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è punito con una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

**Relazione illustrativa**

La disposizione è volta a dare maggiore certezza alla previsione contenuta nell’articolo 1, comma 540 e ss. della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Ad ora, infatti, a fronte della possibilità, per i contribuenti persone fisiche – quando effettuano acquisti di beni o servizi fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso soggetti tenuti alla trasmissione telematica dei corrispettivi ex articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 – di partecipare alla lotteria nazionale individuata nello stesso comma 540, fornendo il proprio codice fiscale, nessuna norma impone all’esercente di accettare o utilizzare tale codice, ovvero lo sanziona in caso di rifiuto o di mancato invio del dato (elemento indispensabile per la partecipazione stessa).

**Relazione Tecnica**

Secondo quanto indicato nella relazione illustrativa, la misura è volta a rendere maggiormente cogenti le previsioni dell’articolo 1, comma 540 e ss. della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sanzionando i comportamenti illegittimi degli esercenti commerciali.

In merito, dal punto di vista dell’impatto finanziario non emerge alcun effetto negativo in termini di saldi di finanza pubblica. Al contrario, contrastando comportamenti illegittimi, è plausibile ipotizzare che la norma in esame, anche solo indirettamente, rechi un aumento di gettito quantificabile in 13,5 milioni di euro circa.

Si ritiene che l’introduzione della sanzione per gli esercenti che rifiutino il codice fiscale del cliente, o che non trasmettano all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, determini un aumento di gettito IVA dovuto all’effetto deterrenza. La lotteria degli scontrini, infatti, incentiva il cliente a chiedere lo scontrino al venditore, che lo trasmette telematicamente.

L’introduzione della sanzione esercita un effetto deterrente nei confronti degli esercenti che si oppongono alla richiesta del cliente di voler fornire il codice fiscale ai fini della trasmissione per la partecipazione alla lotteria e, conseguentemente, incentiva all’adempimento dell’obbligo fiscale della trasmissione telematica l’esercente che non avrebbe trasmesso l’operazione.

Tale effetto positivo si va ad aggiungere a quello già stimato in relazione all’introduzione dell’obbligo di invio telematico dei corrispettivi di cui all’art. 2, comma 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. L’ammontare IVA associato alle cessioni B2C da parte di soggetti con volume d’affari inferiore a 5 milioni, con l’esclusione di esercenti di arti e professioni, è pari a circa 35 miliardi di euro. Applicando il tasso di incremento ipotizzato dello 0.03% a tale ammontare, si ottiene un aumento di gettito IVA di 10,5 milioni di euro. A questo va aggiunto un recupero di gettito di imposte dirette stimato in ragione di 0.289 euro per ogni euro di IVA recuperata. Il recupero di gettito totale è quindi quantificabile in 13,5 milioni di euro circa.

Art.

(“*Centro stella*”)

[**AE**]

Art.

(*Proroga al 2021 trasmissione FE sanitarie a SDI*)

[**AE**]

Art.

(*Obbligo trasmissione corrispettivi a TS*)

[**AE**]

Art.

(*Premio esercente pagamento elettronico*)

[**valutare se serve norma**]

Art.

(*Differimento precompilata a luglio 2020*)

[**AE**]

Art.

(*POS come strumento di memorizzazione ed inalterabilità dati*)

[**AE**]

**TITOLO II**

**Disposizioni in materia di giochi**

Art.

(*Proroga per l’indizione della gara concernente la concessione per le scommesse*)

[**Verifica ADM/RGS per effetti su indebitamento**]

1. All’articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «da indire entro il 30 settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «da indire entro il 30 giugno 2020» e le parole «e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «e, comunque, non oltre il **31 dicembre 2020**».

**[Versione alternativa]**

1. All’articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «da indire entro il 30 settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «da indire entro il 30 settembre 2020» e le parole: «e, comunque, non oltre il **31 dicembre 2019**» sono soppresse.

**Relazione tecnico – illustrativa**

La norma si rende opportuna a seguito della sospensione, da parte del Consiglio di Stato, del Parere obbligatorio da rendere sugli atti di gara. Tale contesto rende tecnicamente impossibile che la nuova Gara venga conclusa nel corso del corrente anno, attesi i tempi tecnici necessari al relativo svolgimento. Conseguentemente, al fine di evitare la sospensione della raccolta per tali giochi, si rende necessario prevedere in via legislativa una proroga tecnica limitata ai tempi di svolgimento della nuova gara, con scadenza contestuale all’attribuzione delle nuove concessioni. La proroga avverrà a titolo oneroso per i concessionari. È possibile stimare dalla proroga un’entrata su base annua nell’ordine di 52,8 milioni di euro, considerando che attualmente sono operative n. 5.985 sale e n. 4.836 corner per la raccolta del gioco, a invarianza di costo per singolo diritto a titolo di una tantum, già previsto lo scorso anno, come da seguente quantificazione:

5.985 x 6.000 = 35,9 Ml€

4.836 x 3.500 = 16,9 Ml€

Totale: + 52,8 Ml€/anno

2020: 52,8 Ml€

Art.

(*Proroga per l’indizione della gara concernente la concessione per il bingo*)

[**Verifica ADM/RGS per effetti su indebitamento**]

1. All’articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole «anni dal 2013 al 2019» sono sostituite dalle parole «anni dal 2013 al 2020» e le parole «entro il 30 settembre 2018» sono sostituite dalle parole: «entro il 30 settembre 2020».

**Relazione tecnico – illustrativa**

La norma si rende opportuna a seguito della sospensione, da parte del Consiglio di Stato, del Parere obbligatorio da rendere sugli atti di gara. Tale contesto rende tecnicamente impossibile che la nuova Gara venga conclusa nel corso del corrente anno, attesi i tempi tecnici necessari al relativo svolgimento. Conseguentemente è necessario prevedere un nuovo termine per l’indizione della gara; con l’effetto di prorogare le convenzioni di concessioni attualmente in essere ed estendere anche alle concessioni che scadono nel corso dell’anno 2020 la possibilità di partecipare alla gara.

La proroga è prevista a titolo oneroso per i concessionari. È possibile stimare dalla proroga un’entrata su base annua nell’ordine di 17 milioni di euro, considerando che attualmente sono operative n. 195 sale ad invarianza di costo per singola sala a titolo di una tantum, già previsto lo scorso anno, come da seguente quantificazione:

195 x 90.000 = 17 Ml€

2020: 17 Ml€

Art.

(*Proroga del termine per l’entrata in funzione degli apparecchi per il gioco da remoto*)

[**Verifica ADM/RGS per effetti su indebitamento**]

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 1098, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all’articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dal citato comma 1098, le parole «dopo il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle parole «decorsi nove mesi dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all’articolo 1, comma 569, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145» e le parole «entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle parole «entro i successivi dodici mesi».

**Relazione tecnico – illustrativa**

L’art. 1 comma 943 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recita: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disciplinato il processo di evoluzione tecnologica degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. I nulla osta per gli apparecchi di cui al citato articolo 110, comma 6, lettera a), non possono più essere rilasciati dopo il 31 dicembre 2017; tali apparecchi devono essere dismessi entro il 31 dicembre 2019. A partire dal 1º gennaio 2017 possono essere rilasciati solo nulla osta per apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto, prevedendo la riduzione proporzionale, in misura non inferiore al 30 per cento, del numero dei nulla osta di esercizio relativi ad apparecchi attivi alla data del 31 luglio 2015, riferibili a ciascun concessionario. Le modalità di tale riduzione, anche tenuto conto della diffusione territoriale degli apparecchi, il costo dei nuovi nulla osta e le modalità, anche rateali, del relativo pagamento sono definiti con il citato decreto ministeriale”.

La norma collegava la riduzione degli apparecchi (c.d. AWP) all’introduzione graduale nel mercato, da attuare entro il 2019, degli apparecchi di nuova generazione (con gioco da ambiente remoto, c.d. AWPR), stabilendo, in sostanza, che la riduzione del numero dei nulla osta avvenisse tra il 2017 e il 2019.

L’art. 6-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha anticipato la riduzione degli apparecchi AWP, stabilendo che: “1. La riduzione del numero dei nulla osta di esercizio relativi agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, attivi alla data del 31 luglio 2015, prevista dall'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è attuata, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 luglio 2017, nei seguenti termini:

a) alla data del 31 dicembre 2017 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio non può essere superiore a 345.000;

b) alla data del 30 aprile 2018 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio non può essere superiore a 265.000.

2. A tal fine, i concessionari della rete telematica procedono, entro la data indicata alla lettera a) del comma 1, alla riduzione di almeno il 15 per cento del numero di nulla osta attivi ad essi riferibili alla data del 31 dicembre 2016 e alla riduzione sino al numero di cui alla lettera b) del medesimo comma 1, entro la data ivi indicata, in proporzione al numero dei nulla osta a ciascuno di essi riferibili alla predetta data del 31 dicembre 2016.”.

In attuazione di tale disposizione, è stato adottato il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25 luglio 2017 (Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1 settembre 2017), recante le modalità di riduzione del numero dei nulla osta degli apparecchi da divertimento e intrattenimento.

Con tale ultimo decreto è stata data, quindi, attuazione, per quanto riguarda i contenuti dell’art. 1 comma 943 della legge n. 208/2015, esclusivamente alla parte relativa alla riduzione del numero di AWP, anticipandola nei tempi di conclusione e aumentandone la portata ad una percentuale pari al 34,9% (rispetto all’iniziale 30%).

Non ha trovato attuazione la parte dell’articolo relativa alla introduzione graduale nel mercato di nuovi modelli di apparecchi di cui all’articolo 110 comma 6 lett. a) con gioco da ambiente remoto -AWPR. Sulla materia è poi intervenuta la legge 145/2018 che, con l’art. 1, comma 1098, ha di fatto differito al 1° gennaio 2020 l’entrata in funzione degli apparecchi con controllo del gioco da remoto, fissando al 31 dicembre 2019 la data a partire dalla quale non sarebbe stato più possibile rilasciare nulla osta per gli apparecchi di “vecchia generazione” AWP e individuando al 31 dicembre 2020 il termine ultimo per la dismissione degli apparecchi AWP.

L’immissione nel mercato della nuova tipologia di apparecchi -AWPR presuppone l’adozione di un decreto ministeriale contenente le regole tecniche di produzione, il cui iter (che prevede, tra l’altro, la notifica agli Organismi unionali ed un periodo minimo di stand still di 90 giorni dalla notifica) non si è ancora concluso. Si rende pertanto necessario posporre la data di entrata in funzione degli apparecchi con controllo del gioco da remoto fissando un termine che tiene conto della tempistica stimata per la produzione delle nuove macchine (7/8 mesi)

La norma che si propone fissa, quindi, al nono mese successivo alla data di pubblicazione del decreto ministeriale citato la data a partire dalla quale non sarà più possibile rilasciare nulla osta per gli apparecchi di “vecchia generazione” (AWP) e al dodicesimo mese successivo alla medesima data di pubblicazione il termine ultimo per la dismissione dei menzionati apparecchi AWP.

La presente proposta di proroga non ha alcun profilo di tipo economico e non ha alcun impatto sul bilancio statale, non comportando spese.

Art.

(*Registro unico degli operatori del gioco pubblico*)

1. Al fine di contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi e la diffusione del gioco illegale, nonché di perseguire un razionale assetto sul territorio dell’offerta di gioco pubblico, presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2020, il Registro unico degli operatori del gioco pubblico.

2. L'iscrizione al Registro costituisce titolo abilitativo per i soggetti che svolgono attività in materia di gioco pubblico ed è obbligatoria anche per i soggetti già titolari, alla data di entrata in vigore della presente norma, dei diritti e dei rapporti in esso previsti.

3. Devono iscriversi al Registro le seguenti categorie di operatori:

a) i soggetti proprietari, possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi e terminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, per i quali la predetta Amministrazione rilascia, rispettivamente, il nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il codice identificativo univoco di cui al decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 22 gennaio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2010;

b) i concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento che siano altresì proprietari degli apparecchi e terminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

c) i soggetti produttori, proprietari, possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7, lett. a), c), c-bis) e c-ter) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni;

d) i concessionari del gioco del Bingo;

e) i concessionari di scommesse su eventi ippici, sportivi e non sportivi;

f) i titolari dei punti di commercializzazione di prodotti di gioco pubblici, in cui effettuare attività di scommessa, su eventi ippici, sportivi e non sportivi;

g) i titolari dei punti di commercializzazione delle lotterie istantanee e dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore;

h) i concessionari del gioco a distanza;

i) i titolari dei punti di ricarica dei conti di gioco a distanza;

l) ogni altro soggetto che, non essendo ricompreso fra quelli di cui alle precedenti lettere, svolge, sulla base di rapporti contrattuali continuativi con i soggetti di cui alle medesime lettere, qualsiasi altra attività funzionale alla raccolta del gioco, individuato con provvedimento del direttore dell’agenzia delle dogane e dei monopoli.

4. L’iscrizione al Registro è disposta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli previa verifica del possesso, da parte dei richiedenti, delle licenze di Pubblica sicurezza di cui agli articoli 86 e 88 del regio decreto18 giugno 1931, n.773 e successive modifiche , autorizzazioni e concessioni necessarie ai sensi delle specifiche normative di settore e della certificazione antimafia prevista dalla disciplina vigente, nonché dell'avvenuto versamento, da parte dei medesimi, della somma di euro duecento.

5. L’iscrizione al Registro deve essere rinnovata annualmente.

6. L’omesso versamento della somma di cui al comma 4 può essere regolarizzato, prima che la violazione sia accertata, con il versamento di un importo pari alla somma dovuta maggiorata di un importo pari al 2 per cento per ogni mese o frazione di mese di ritardo;

7. Con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono stabilite tutte le disposizioni applicative, eventualmente anche di natura transitoria, relative alla tenuta del Registro, all'iscrizione ovvero alla cancellazione dallo stesso, nonché ai tempi e alle modalità di effettuazione del versamento di cui al comma 4.

8. L’esercizio di qualsiasi attività funzionale alla raccolta di gioco in assenza di iscrizione al Registro di cui al comma 1 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa di euro 10.000,00 e l’impossibilità di iscriversi al Registro per i successivi 5 anni.

9. I concessionari di gioco pubblico non possono intrattenere rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nel Registro. In caso di violazione del divieto è dovuta la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10.000,00 e il rapporto contrattuale è risolto di diritto. La terza reiterazione, anche non consecutiva, della medesima violazione nell'arco di un biennio determina la revoca della concessione.

10. A decorrere dall’entrata in vigore del Registro di cui al comma 1 del presente articolo l’elenco di cui all’articolo 1 comma 533 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall’art. 1 comma 82 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 è abrogato.

**Relazione tecnico illustrativa**

La norma estende l’obbligo di iscrizione già previsto per gli operatori del settore degli apparecchi da gioco con vincita in denaro (c.d. “Albo R.I.E.S.”), a tutti gli operatori di gioco pubblico. Tale iscrizione, che deve rinnovarsi annualmente, permetterà all’Agenzia di migliorare il proprio presidio sul comparto dei giochi pubblici, con particolare riferimento al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi e alla diffusione del gioco illegale, oltre che rendere possibile un razionale assetto sul territorio dell’offerta di gioco pubblico.

Ai fini dell’iscrizione all’elenco, l’Agenzia dovrà verificare per ogni richiedente il possesso da parte dei richiedenti, delle licenze di Pubblica sicurezza, delle autorizzazioni e delle concessioni necessarie ai sensi delle specifiche normative di settore e della certificazione antimafia prevista dalla disciplina vigente, nonché dell'avvenuto versamento, da parte dei medesimi, della somma di euro 200,00.

L’esercizio di qualunque attività di gioco, in mancanza dell’iscrizione all’elenco comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria di 10.000 euro e l’impossibilità di iscriversi all’elenco per 5 anni. La norma prevede inoltre che, nel caso in cui un concessionario intrattenga rapporti con soggetti non iscritti in elenco, è prevista una sanzione amministrativa di 10.000 euro e la decadenza dalla Concessione nel caso che tale comportamento venga reiterato per tre volte.

Dal punto di vista finanziario, stimando che nel settore operano circa 100.000 operatori, di cui 40.000 già iscritti al R.I.E.S. (i cui costi annuali di iscrizione ammontano oggi a 150 euro), le maggiori entrate derivanti dalla norma sono quantificabili nell’ordine di 12 milioni di euro all’anno, considerando un costo annuale di iscrizione di 200 euro a operatore, senza considerare l’aumento dell’importo per coloro che sono già iscritti al registro, per tenere conto di una possibile riduzione del numero complessivo degli operatori.

La disposizione prevede inoltre al comma 6 una forma di “ravvedimento operoso” da parte del soggetto, operatore di gioco che regolarizzi il versamento della quota annuale dovuta per l’iscrizione nel registro unico degli operatori di gioco. Dal punto di vista finanziario, non si ritiene di collegare a tale previsione alcun incremento del gettito.

Art.

(*Blocco dei pagamenti a soggetti senza concessione*)

1. Al fine di rendere maggiormente tracciabili i flussi di pagamento, di contrastare l’evasione fiscale e le infiltrazioni della criminalità organizzata, le società emittenti carte di credito, gli operatori bancari, finanziari e postali non possono procedere al trasferimento di denaro a favore di soggetti che offrono nel territorio dello Stato, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'inosservanza dell'obbligo di cui al presente articolo comporta l'irrogazione, alle società emittenti carte di credito, agli operatori bancari, finanziari e postali, di sanzioni amministrative pecuniarie da trecentomila ad un milione e trecentomila euro per ciascuna violazione accertata. La competenza all'applicazione della sanzione prevista nel presente articolo è dell'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli dove ha sede il domicilio fiscale del trasgressore. Con uno o più provvedimenti interdirigenziali del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo e la relativa decorrenza. I commi da 29 a 31 dell’articolo 24 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono abrogati.

**Relazione tecnico – illustrativa**

L’articolo introduce il divieto, per gli operatori bancari, per i soggetti emittenti carte di credito e per gli operatori finanziari e postali, di procedere alle operazioni di trasferimento di denaro a favore di soggetti che raccolgono gioco in Italia, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, in mancanza di concessione o, comunque, di qualsiasi altro titolo abilitativo richiesto all’esercizio di tale attività. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla norma a carico degli operatori finanziari in caso di violazione dell’obbligo di trasferimento di denaro varia da trecentomila a un milione e trecentomila euro, per ogni singola violazione accertata. Le modalità attuative della norma sono rinviate a un provvedimento inter dirigenziale del Dipartimento del tesoro e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. La disposizione sostituisce i commi 29, 30 e 31 dell’articolo 24 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, che prevedono in capo agli operatori finanziari un semplice onere di segnalazione all’Agenzia degli elementi identificativi di coloro che dispongono trasferimenti di denaro a favore di soggetti, che offrono nel territorio dello Stato, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dall’Agenzia per l’esercizio delle attività di gioco pubblico.

Le previsioni di maggiori entrate sono effettuate a titolo complessivo in relazione a tutti gli interventi concernenti il settore dei controlli e delle sanzioni.

Art.

(*Agente sotto copertura*)

1. Al fine di prevenire il gioco minorile ed impedire l’esercizio abusivo del gioco con vincita in denaro, contrastare l’evasione fiscale e l’uso di pratiche illegali in elusione del monopolio pubblico del gioco, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata a costituire, avvalendosi di risorse proprie, un fondo destinato alle operazioni di gioco a fini di controllo, di importo non superiore a 100.000 euro annui. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia è costituito il fondo e disciplinato il relativo utilizzo. Il personale appartenente all'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzato ad effettuare operazioni di gioco presso locali in cui si effettuano scommesse o sono installati apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) o b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine alle eventuali violazioni in materia di gioco pubblico, ivi comprese quelle relative al divieto di gioco dei minori. Per effettuare le medesime operazioni di gioco, la disposizione del precedente periodo si applica altresì alla Polizia di Stato, al Corpo della Guardia di finanza e all’Arma del carabinieri, ciascuna delle quali, ai fini dell'utilizzo del fondo previsto dal presente comma, agisce previo concerto con le competenti strutture dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono previste le disposizioni attuative e contabili per l’utilizzo del fondo di cui al primo periodo, stabilendo che le eventuali vincite conseguite dal predetto personale nell'esercizio delle attività di cui al presente comma siano riversate al fondo medesimo. Conseguentemente, l’articolo 10, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è abrogato.

**Relazione tecnico – illustrativa**

La disposizione autorizza l’Agenzia delle dogane e dei monopoli a istituire, un fondo di 100.000 euro da utilizzare per effettuare operazioni di gioco, al fine di acquisire elementi di prova in ordine alle eventuali violazioni in materia di gioco pubblico, ivi comprese quelle relative al divieto di gioco dei minori. All’utilizzo del fondo le cui modalità di utilizzo saranno individuate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono autorizzati oltre al personale della medesima Agenzia, anche quello della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza. Ogni operazione di gioco dovrà essere effettuata previo concerto con le competenti strutture dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli. Tutte le eventuali vincite conseguenti tali attività di controllo dovranno essere riversate nel medesimo fondo. La disposizione non ha costi per il bilancio dello Stato, atteso che il fondo grava sulle risorse proprie dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

La norma riprende quella già contenuta nell’art. 10, comma 1, del D.L. n. 16/2012, mai attuata per mancanza dell’emanazione del previsto Regolamento, riformulandola stante l’avvenuto accorpamento dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell’ambito dell’Agenzia delle dogane.

Le previsioni di maggiori entrate sono effettuate a titolo complessivo in relazione a tutti gli interventi concernenti il settore dei controlli e delle sanzioni.

Art.

(*Violazioni fiscali e previdenziali*)

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 24, comma 28, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non possono essere titolari o condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi all'interno dei quali sia offerto gioco pubblico, operatori economici che hanno commesso violazioni definitivamente accertate, agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali secondo quanto previsto dall’articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

**Relazione tecnico – illustrativa**

La norma in commento rafforza i divieti già esistenti per l’esercizio di attività commerciali, locali o altri spazi all'interno dei quali sia offerto gioco pubblico, da parte di persone fisiche nei cui confronti sussistono le situazioni ostative previste dalle disposizioni antimafia, nonché nei casi in cui sia stata riscontrata la sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa sull’attività. In particolare, la norma de qua aggiunge a tali divieti, anche il caso in cui il titolare dell’attività di raccolta di gioco pubblico abbia commesso gravi violazioni relative agli obblighi di pagamento di imposte e tasse, nonché di contributi assistenziali e previdenziali; sempre che tali violazioni siano state definitivamente accertate.

Le previsioni di maggiori entrate sono effettuate a titolo complessivo in relazione a tutti gli interventi concernenti il settore dei controlli e delle sanzioni.

Art.

(*Fondi di investimento*)

1. All’articolo 24, comma 25, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole “ovvero l’imputazione o la condizione di indagato sia riferita al coniuge non separato” sono sostituite dalle seguenti: “ovvero l’imputazione sia riferita al coniuge non separato o, per le società partecipate da fondi di investimento o assimilati, al titolare o al rappresentante legale o negoziale ovvero al direttore generale della società di gestione del fondo”.

**Relazione tecnico – illustrativa**

La norma integra il dettato dell’articolo 24, comma 25 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98. Tale comma prevede infatti che non può partecipare a gare o a procedure ad evidenza pubblica nè ottenere il rilascio o rinnovo o il mantenimento di concessioni in materia di giochi pubblici il soggetto il cui titolare o il rappresentante legale o negoziale ovvero il direttore generale o il soggetto responsabile di sede secondaria o di stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e dagli articoli 314, 316, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 321, 322, 323, 416, 416-bis, 644, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale ovvero, se commesso all'estero, per un delitto di criminalità organizzata o di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite. Il medesimo divieto è applico anche al soggetto partecipato, anche indirettamente, in misura superiore al 2 per cento del capitale o patrimonio da persone fisiche che risultino condannate, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputate, per uno dei predetti delitti. Con la norma oggi in commento, il divieto di partecipazione a gare o di rilascio o di rinnovo o di mantenimento delle concessioni viene esteso anche al caso in cui la condanna riguardi, per le società partecipate da fondi di investimento o assimilati, il titolare o il rappresentante legale o negoziale ovvero il direttore generale della società di gestione del fondo; con l’occasione, il periodo viene allineato con i precedenti capi della norma che non prevedono tra le ipotesi di esclusione la condizione di indagato.

Le previsioni di maggiori entrate sono effettuate a titolo complessivo in relazione a tutti gli interventi concernenti il settore dei controlli e delle sanzioni.

Art.

(*Sanzioni per evasione imposta unica scommesse)*

[**in attesa norma ADM**]

**TITOLO III**

**Ulteriori disposizioni fiscali**

Art.

(*Riapertura del termine di pagamento della prima rata della definizione agevolata di cui all’articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018*)

1. La scadenza di pagamento del 31 luglio 2019 prevista dall’articolo 3, comma 2, lettere a) e b), 21, 22, 23 e 24, del decreto legge 23 ottobre 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è fissata al 30 novembre 2019”.

**Relazione illustrativa**

L’intervento normativo proposto è volto ad evitare disparità di trattamento tra i debitori che hanno tempestivamente presentato la propria dichiarazione di adesione alla c.d. “*rottamazione-ter*” entro il 30 aprile 2019 - ovvero che provengono dalla c.d. “*rottamazione-bis*” o siano stati colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel 2016 nell’Italia Centrale - e quelli che hanno fruito della riapertura del termine di relativa presentazione alla data al 31 luglio 2019. Infatti, per i primi il pagamento delle somme dovute avrebbe dovuto essere effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019, ovvero nel numero massimo di rate consecutive prescelte, la prima delle quali scadente alla stessa data. I secondi, viceversa, pur avendo aderito successivamente alla definizione agevolata, pagheranno la prima o unica rata entro il 30 novembre 2019.

La disposizione in commento parifica, in buona sostanza, la situazione tra i debitori che versano nelle situzione anzidette, fissando per tutti il termine di pagamento della prima o unica rata al 30 novembre 2019.

**Relazione tecnica**

Il differimento del termine di pagamento, originariamente fissato al 31 luglio 2019, non ha effetti negativi sul gettito, atteso che la nuova scadenza è fissata entro il 30 novembre dello stesso anno 2019. Da tale differimento, per converso, si stima possa derivare un maggior gettito, come evincibile dalla tabella sottostante:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 |
| Maggiore riscossione da rottamazione-*ter* | 46 | 52 | 51 | 41 | 41 |
| di cui Erario | 23 | 26 | 25 | 21 | 21 |

Art.

(*Proroga termine ripresa riscossione - Etna*)

**MANCA NORMA**

Art.

*(Interventi in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi   
relativi al sisma Centro Italia)*

1. All’articolo 48, comma 11, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nel secondo periodo le parole da “I soggetti diversi” fino a “entro il 15 ottobre 2019;” sono sostituite dalle seguenti: “I soggetti diversi da quelli indicati dall'[articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000844643ART26), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 aprile 2017, n. 45](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000847358ART0), versano le somme oggetto di sospensione previste dal [decreto ministeriale 1° settembre 2016](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000836151+o+01LX0000836341+o+01LX0000836505+o+01LX0000836556+o+01LX0000836559+o+01LX0000838250+o+01LX0000838603+o+01LX0000838775+o+01LX0000839563+o+01LX0000845137) e dai commi 1-bis, 10 e l0-bis, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 31 dicembre 2019, ovvero, mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, a decorrere dalla medesima data del 31 dicembre 2019;”.

**Relazione illustrativa**

La disposizione differisce al 31 dicembre 2019, per i contribuenti diversi dai titolari di reddito d’impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole, il termine entro il quale dovranno essere restituiti i tributi sospesi a seguito degli eventi sismici che hanno colpito i territori del centro Italia a decorrere dal 24 agosto 2016. Entro la medesima data del 31 dicembre 2019, dovrà essere versata la prima rata qualora il contribuente prescelga la rateizzazione del debito.

**Relazione tecnica**

Con riferimento agli effetti finanziari, rispetto a quanto scontato a legislazione vigente, la disposizione comporta minori entrate per l’anno 2019 pari a -6,9 milioni di euro corrispondenti alle prime 7 rate che dovevano essere riscosse nel corrente anno.

Art.

(*Proroga assegnazione ai comuni del 100% del gettito incassato per effetto delle segnalazioni qualificate*)

1. All’articolo 1, comma 12-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole “per gli anni dal 2012 al 2019” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni dal 2012 al 2021”.

Art.

(*Riscossione tributi locali*)

**MANCA NORMA (DF)**

Art.

(*IMU/TASI*)

**MANCA NORMA (DF)**

Art.

(*Notifica digitale atti di accertamento*)

**MANCA NORMA (AE/Ader)**

Art.

(*Riscossione sanzioni amministrative*)

[**In attesa norma Ader**]

Art.

(*Deducibilità fiscale interessi passivi project financing*)

**MANCA NORMA**

Art.

(*Inesigibilità*)

[I**n attesa norma Ader**]

Art.

(*Abrogazione dell’articolo 6-ter decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*)

Il comma 6-ter dell’articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 è abrogato.

**Relazione illustrativa**

La proposta interviene sul comma 6-ter dell’art. 6 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 che allo stato prevede, ai fini di un’efficace e immediata attuazione di quanto previsto in tema di razionalizzazione della spesa, che l'Agenzia del demanio proceda, con priorità in aree a più elevato disagio occupazionale e produttivo, ad operazioni di permuta, senza oneri a carico del bilancio dell’Erario, di beni appartenenti allo Stato con immobili adeguati all'uso governativo, al fine di consentire il rilascio di immobili di proprietà di terzi, attualmente condotti in locazione passiva ovvero appartenenti allo Stato e ritenuti inadeguati.

Secondo la previsione normativa vigente, le operazioni di permuta, che interessano con priorità le aree a più elevato disagio occupazionale e produttivo, vanno effettuate anche ai fini della realizzazione di nuovi edifici giudiziari in cui sia prevista la razionale concentrazione di tutti gli uffici ordinari e minorili nonché l'accorpamento delle soppresse sedi periferiche. In tal caso le operazioni di permuta comportano l’individuazione, da parte del Ministero della Giustizia di beni in uso governativo all'uopo utilizzabili - mediante il preliminare esperimento di procedure di gara - con necessità di definire a priori un criterio di prevalenza delle locazioni passive delle Amministrazioni Statali da prendere a riferimento (non solo quindi in favore del Ministero della Giustizia).

La predetta disposizione non ha, sinora, trovato attuazione per svariate ragioni (mancata individuazione di beni disponibili, difficoltà collegate alla necessità di trasformare l'utilizzazione diretta di immobili in locazioni passive delle Amministrazioni Statali), tra cui da ultimo, anche le sopravvenute disponibilità di risorse economiche per finanziare interventi di rifunzionalizzazione che hanno reso percorribili operazioni di razionalizzazione di beni già di proprietà dello Stato in precedenza non valorizzati per mancanza di fondi.

Preso atto del suddetto contesto, la presente proposta abrogativa mira a dare certezza a tale materia e si pone in linea con i più recenti obiettivi di riduzione della spesa pubblica in quanto eviterebbe il sorgere di nuove locazioni passive in quanto dalle operazioni configurate dalla norma di cui propone l’abrogazione scaturirebbero fattispecie riconducibili alle operazioni di sale and leaseback.

**Relazione tecnica**

La proposta abrogativa consentirebbe al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica in quanto eviterebbe il sorgere di nuove locazioni passive.

Art.

(*Allineamento disposizioni normative di affitti passivi*)

1. Al comma 388, dell’articolo 1, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo:

1) dopo le parole “successive modificazioni”, sono inserite le seguenti: “diverse da quelle di cui al primo periodo dell’art. 2, comma 222 della legge 23 dicembre 2009, n. 191,”;

2) le parole “non abbia espresso”, sono sostituite dalle seguenti:“abbia espresso il diniego di”;

b) al secondo periodo le parole “soltanto a condizione che non sussistano immobili demaniali disponibili” sono soppresse.

2. All’articolo 3, del decreto legge 06 luglio 2012 n. 95, convertito con legge 7/8/2012, n. 135 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6, primo periodo

1) le parole “comma 4” sono soppresse e sostituite dalle parole “primo periodo dell'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191”

2) dopo le parole “dei fabbisogni espressi ai sensi” la parola “dell’” è soppressa e sostituita dalle parole “del medesimo”;

3) è aggiunto infine il seguente periodo “Analoga riduzione si applica anche ai contratti di locazione di nuova stipula a cura delle altre Amministrazioni previste dal precedente comma 4, diverse da quelle di cui al periodo che precede.”

**Relazione illustrativa**

La proposta emendativa interviene sul comma 388 dell’art. 1 della Legge 147/2013 precisando che i contratti di locazione stipulati dalle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 – ossia quelle individuate nell’elenco ISTAT, nell’ambito delle quali ricadono anche le Amministrazioni statali di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 - non possano essere rinnovati laddove l’Agenzia del demanio abbia espresso il diniego di nulla osta 60 giorni prima della data entro cui dette Amministrazioni possono avvalersi del recesso.

In sede applicativa tali previsioni hanno fatto registrate diverse criticità, tutte sostanzialmente ascrivibili al fatto che queste sono intervenute in una materia, quella della pianificazione, gestione e razionalizzazione dei fabbisogni allocativi delle P.A., già ampiamente e dettagliatamente regolamentata con specifico riferimento alle Amministrazioni statali di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, dall’articolo 2, commi 222 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 e ss.mm.ii..

Tali criticità sono state poi ulteriormente acuite dalla recente sentenza (n. 245/2015) con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del citato comma 388, nella parte in cui prevede «non abbia espresso il nulla osta» anziché «espresso il diniego di nulla osta».

Ora, l’emendamento proposto mira a superare tali criticità, modificando il testo del comma attualmente vigente, ivi prevedendo per le amministrazioni individuate nell’elenco Istat, diverse da quelle statali di cui al primo periodo dell’articolo 2, comma 222, della L. 191/2009, la possibilità di rivolgersi all’Agenzia del demanio, previo rimborso dei costi sostenuti, per la verifica di congruità del canone dei contratti di locazione di nuova stipula o da rinnovare in forma espressa, salvo diversa previsione contrattuale, aventi ad oggetto immobili di proprietà di terzi utilizzati per finalità istituzionali.

Contestualmente si interviene sull’articolo 3, comma 6, del decreto legge 06/07/2012, n. 95 precisando che la riduzione del 15% del canone di locazione congruito dall’Agenzia del demanio trova applicazione anche ai contratti di locazione di nuova stipula da parte delle Amministrazioni statali di cui all'articolo 2, comma 222, della L. n. 191/2009, ferma restando la permanenza dei loro fabbisogni, espressi nell'ambito dei piani di razionalizzazione ove già definiti, nonché in quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti.

L’emendamento, prevede altresì che analoga riduzione si applichi anche ai contratti di locazione di nuova stipula a cura delle Amministrazioni previste dal comma 4 del medesimo articolo 3 della L. 95/2012 (ossia le Amministrazioni centrali, come individuate dall'ISTAT, nonché le Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa), diverse da quelle statali di cui all'articolo 2, comma 222, della L. n. 191/2009.

**Relazione tecnica**

La proposta emendativa è suscettibile di determinate risparmi di spesa allo stato di non facile quantificazione.

**[Verificare con Ag Demanio]**

**TITOLO IV**

**Altre disposizioni**

Art.

(*RFI – ISTAT*)

1. L’inserimento di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RF1) nell’elenco dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 rileva ai soli fini del concorso della predetta società al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall’Unione europea. Ai soggetti di cui al precedente periodo del presente articolo non si applicano i vincoli o obblighi previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell’ISTAT di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

**Relazione illustrativa**

Di recente ISTAT ha reso pubblico il prossimo inserimento di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A (RF1) nel perimetro delle amministrazioni pubbliche, inserimento che avrà decorrenza con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, entro il prossimo mese di settembre, dell’elenco aggiornato dei soggetti ricompresi nel conto economico consolidato della P.A.

Tale determinazione, di per sé destinata a condizionare la capacità di investimento del gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, comporta ulteriori elementi di elevata criticità operativa connessi al conseguente assoggettamento di RF1 ai vincoli e obblighi previsti dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell’elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e societari attribuiti ad RF1, la proposta normativa, in analogia a quanto in passato previsto per altre società pubbliche, da ultimo per ANAS (art. 49 del D.L. 50/2017), mira a consentire a RF1 di evitare le ingenti e negative ricadute sulla propria operatività, soprattutto in questa fase in cui la società è impegnata non solo a portare avanti ingenti programmi di investimento, ma anche ad accelerarne l’esecuzione, con evidenti ricadute positive anche sui livelli occupazionali, diretti e indotto.

Art.

(*Pacchetto cashless*)

**MANCA NORMA**

Art.

(*Rifinanziamento Fondo garanzia PMI*)

**MANCA NORMA**

Art.

(*Contratto programma FS*)

**MANCA NORMA**

Art.

(*Debiti fuori bilancio PA*)

**MANCA NORMA**

Art.

(*Rifinanziamento fusioni comuni*)

**MANCA NORMA**

Art.

(*Acquisto immobili in house*)

**MANCA NORMA**